

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

<p>RESOCONTI:</p> <p>AFFARI COSTITUZIONALI (I):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> Pag. 2</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 2</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede consultiva</i> » 3</p> <p>AFFARI INTERNI (II):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 3</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 4</p> <p>GIUSTIZIA (IV):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 6</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Seduta pomeridiana:</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 8</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 11</p> <p>FINANZE E TESORO (VI):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 12</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Seduta pomeridiana:</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 13</p> <p>DIFESA (VII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 14</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 14</p> <p>LAVORI PUBBLICI (IX):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 15</p> <p>TRASPORTI (X):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 17</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 18</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede consultiva</i> » 20</p>	<p>AGRICOLTURA (XI):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> Pag. 21</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Seduta pomeridiana:</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 22</p> <p>INDUSTRIA (XII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Indagine conoscitiva sulla piccola e media industria</i> » 23</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Seduta pomeridiana:</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede consultiva</i> » 23</p> <p>LAVORO (XIII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 24</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 25</p> <p>IGIENE E SANITÀ (XIV):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 27</p> <p>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI » 28</p> <hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/> <p>CONVOCAZIONI:</p> <p style="text-align: center;"><i>Giovedì 8 luglio 1971</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commissione inquirente per i procedimenti di accusa</i> Pag. 30</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani</i> » 30</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commissioni riunite (IV e XIII)</i> » 30</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Commissioni riunite (IX e X)</i> » 30</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Affari esteri (III)</i> » 31</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Giustizia (IV)</i> » 31</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Bilancio e Partecipazioni statali (V)</i> » 31</p>
--	--

<i>Finanze e tesoro</i> (VI)	Pag. 32
<i>Istruzione</i> (VIII)	» 33
<i>Lavori pubblici</i> (IX)	» 33
<i>Trasporti</i> (X)	» 34
<i>Agricoltura</i> (XI)	» 36
<i>Industria</i> (XII)	» 36
<i>Lavoro</i> (XIII)	» 36
<i>Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni</i>	» 36
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia</i>	» 37
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna</i>	» 37

Venerdì 9 luglio 1971

<i>Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani</i>	» 37
<i>Commissioni riunite</i> (IV e XI)	» 37

Mercoledì 14 luglio 1971

<i>Giunta per le autorizzazioni a procedere</i>	» 38
<i>Affari costituzionali</i> (I)	» 38
<i>Igiene e sanità</i> (XIV)	» 39

Giovedì 15 luglio 1971

<i>Bilancio e Partecipazioni statali</i> (V)	» 39
<i>Industria</i> (XII)	» 39

Mercoledì 21 luglio 1971

<i>Affari costituzionali</i> (I)	» 40
--	------

RELAZIONI PRESENTATE	Pag. 41
--------------------------------	---------

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI. — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato agli interni, Sarti.

Disegno di legge:

Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine (2933).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge.

Il relatore Bressani replica ai deputati intervenuti nella discussione generale, confermando l'avviso che il disegno di legge debba essere approvato sostanzialmente nel testo presentato.

Il Sottosegretario Sarti assicura che il Governo intende mantenere fede agli impegni assunti in merito all'attuazione della misura 118 (in materia di indennità idroelettriche) e della misura 111 (sulla determinazione dei collegi senatoriali) per la attuazione della quale presenterà entro il 15 ottobre prossimo il relativo disegno di legge.

La Commissione, quindi, con interventi dei deputati Tozzi Condivi, Caruso, Riz, del relatore Bressani e del Sottosegretario Sarti, approva gli articoli da 1 a 22 con un emendamento tecnico all'articolo 12 presentato dai deputati Lucifredi e Caruso.

Il seguito della discussione degli articoli è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI. — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato agli interni, Sarti.

Disegno di legge costituzionale:

Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica) (2216-B).

Il relatore Ballardini, osservato che il disegno di legge costituzionale ritorna per la seconda fase della procedura di approvazione, invita la Commissione a dare il suo assenso al testo del disegno di legge costituzionale non modificato dal Senato.

Il deputato Roberti manifesta riserve sulla procedura costituzionale adottata per il disegno di legge.

La Commissione approva gli articoli e dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971, ORE 12. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI. — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato agli interni, Sarti.

Proposte di legge:

Scalia ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco (1022);

Casola: Disciplina per l'apertura e l'esercizio di case da gioco (1375);

Riccio ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco (1565);

Bozzi ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco (1913);

Ciccardini e Molè: Regolamentazione dell'esercizio delle case da gioco (2108);

(*Parere alla II Commissione*).

Su proposta del relatore Ballardini, dopo interventi dei deputati Bressani, che esprime osservazioni agli articoli 2 e 4, Biondi, che manifesta perplessità in ordine all'articolo 3, e Spagnoli, che richiama l'attenzione sull'opportunità che siano le regioni a determinare l'ubicazione delle case da gioco, la Commissione esprime parere favorevole al testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito con osservazioni all'articolo 2 relative alla natura del parere che le regioni debbono esprimere sulle domande di autorizzazione presentate dai comuni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

AFFARI INTERNI (II)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971, ORE 9,40. — *Presidenza del Vicepresidente* MATTARELLI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Evangelisti e i Sottosegretari di Stato per l'interno, Mariani e Nicolazzi.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONE.

Il Presidente avverte che non essendo presente il deputato Pezzino, si intende che egli abbia rinunciato alla sua interrogazione n. 5-00005.

IN SEDE REFERENTE

LA SEDUTA COMINCIA ALLE 9,45.

Proposta di legge:

Villa: Provvedimenti a favore del personale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra (3370).

Su proposta del deputato La Bella, alla quale si associa il relatore Felici, la Commissione delibera ad unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa.

Il rappresentante del Governo esprime la adesione del Governo stesso.

Disegno di legge:

Interventi a favore del credito cinematografico (3408).

Il relatore Simonacci, riservandosi di svolgere successivamente le considerazioni di merito sul provvedimento, propone di richiederne preliminarmente il trasferimento in sede legislativa onde consentirne l'approvazione in tempi ristretti data l'urgenza. Il disegno di legge è volto infatti al rilancio della attività cinematografica (industria che occupa migliaia di lavoratori romani in particolare) in una situazione resa ancor più acuta per il ristagno delle altre attività che come l'edilizia hanno particolare rilevanza nella capitale ai fini occupazionali.

Il deputato Lajolo, a nome del suo gruppo, non si oppone alla richiesta di trasferimento in sede legislativa pur con le riserve più volte espresse in precedenti occasioni: si addivenga una buona volta ad un provvedimento organico che ponga rimedio ad una situazione non ulteriormente sostenibile con misure di emergenza ed episodiche.

Il deputato Alfano non si oppone alla richiesta, ma manifesta l'esigenza di una indagine conoscitiva o quantomeno che il Ministro venga a riferire in Commissione sullo stato del settore cinematografico e sulle linee d'azione che il Governo intende seguire.

Il deputato Malfatti propone che sia richiesto il trasferimento in sede legislativa anche della proposta di legge Napolitano ed altri n. 2677 ai fini di una discussione abbinata. Fa inoltre presente che la sua parte si riserva di porre la questione della discussione contemporanea di questo disegno di legge con quello sul finanziamento degli enti del cinema approvato dal Consiglio dei ministri lo stesso giorno, ma non ancora presentato al Parlamento.

Il relatore Simonacci si dichiara d'accordo sulla necessità di provvedere al più presto

anche per gli enti del cinema ma non sulla connessione posta dal deputato Malfatti, anche perché probabilmente l'altro disegno di legge verrà assegnato alla Commissione bilancio e partecipazioni statali.

Il deputato Malfatti si riserva di prospettare alla Presidenza della Camera che l'assegnazione del provvedimento sia fatta a Commissioni riunite.

Il Presidente, in merito alla richiesta di abbinamento della proposta di legge n. 2677, precisa che tale abbinamento, ove ammissibile trattandosi di provvedimenti diversamente strutturati, potrebbe riferirsi unicamente agli articoli 18 e 19 della predetta proposta di legge che trattano del credito cinematografico, ma nell'ambito di una visione globale della materia e non in vista del fine specifico di un intervento di emergenza.

La Commissione delibera quindi ad unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 3408 e della proposta di legge n. 2677.

Il Sottosegretario Evangelisti esprime l'adesione del Governo alla richiesta di trasferimento.

Proposta di legge:

Amadeo ed altri: Modifiche alla legge 4 agosto 1955, n. 722, per la parziale devoluzione degli utili delle Lotterie nazionali ad organizzazioni della Resistenza (254).

Su proposta del Sottosegretario Mariani, che si impegna a fornire i dati già richiesti nella seduta del 17 marzo 1971, la Commissione rinvia il seguito dell'esame alla prossima settimana.

Proposta di legge:

Senatori De Zan ed altri: Nuove disposizioni sulla pubblicità dei film vietati ai minori e modificazione all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, e agli articoli 5 e 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161 (Approvata dal Senato) (1458).

Su proposta del relatore Salvi, la Commissione delibera ad unanimità — consenziente il rappresentante del Governo — di richiedere il trasferimento in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971, ORE 10,10. —
Presidenza del Vicepresidente MATTARELLI.
— Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Mariani e Nicolazzi.

Disegno di legge:

Concessione di contributi straordinari alla fondazione « Opera campana dei Caduti » di Rovereto, per la sistemazione della campana, e al comune di Rovereto, per il ripristino del castello ove ha sede il museo di guerra (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3304).

Il relatore Boldrin illustra il provvedimento accennando anche a polemiche sorte *in loco* in merito allo stesso. Rileva tuttavia che l'altro ramo del Parlamento ha dato una soluzione che è stata approvata senza opposizione.

Il deputato Lavagnoli dichiara che il gruppo comunista è contrario al disegno di legge nella sua attuale impostazione, sia per motivi d'ordine morale e storico sia sotto il profilo finanziario e turistico. Ricorda che la campana di Rovereto fu voluta e realizzata da don Antonio Rossano nel 1925 a memoria dei caduti di tutte le guerre e nell'intento di suscitare iniziative di pace e di fratellanza. Nel 1960 la campana fu tolta dalla sua sede (il Castello) per la sua rifusione a seguito di rottura. L'« Opera campana dei caduti » non rispettando evidentemente la volontà del fondatore ha deciso che la campana non sia ricollocata nel Castello ma posta in altro luogo con l'erezione di apposito monumento. A tale decisione si sono dichiarate contrarie tutte le parti politiche tranne la DC. Sono anche contrarie le Associazioni combattentistiche (Associazione nazionale combattenti e reduci; l'Associazione nazionale reduci di guerra, ecc.).

Fa poi presente che sotto il profilo turistico la soluzione prospettata si paleserà svantaggiosa per la città di Rovereto. Osserva inoltre che sotto l'aspetto finanziario il contributo sarà largamente insufficiente sia per la realizzazione del nuovo monumento sia per il restauro del Castello e del Museo di guerra annesso. Conclude proponendo un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 inteso a concedere il contributo al comune di Rovereto per il restauro del Castello e per la sistemazione nello stesso della campana.

Il deputato Alfano dichiara che il disegno di legge riguarda una materia che suscita memorie e sentimenti la cui tutela gli sta molto a cuore, sicché gli rincresce doversi esprimere contro. D'altra parte i motivi di perplessità sono molti tra cui la pendenza di un giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria.

Propone formale proposta di sospensiva della discussione in attesa della sentenza della magistratura.

Il Presidente, richiamandosi all'articolo 40 del Regolamento, fa presente che essendo già iniziata la discussione, per proporre la sospensione occorre che questa sia sottoscritta da almeno tre deputati.

Per il deputato Protti (il quale manifesta preferenza per il ripristino nello *statu quo* o che comunque si affidi al comune la valutazione delle aspirazioni e dei sentimenti della popolazione), l'obiettivo cui si deve tendere è quello di far riudire al più presto il suono della campana, per cui, se necessario, non si periterà di votare a favore del disegno di legge.

Il deputato Terrana osserva che non è possibile entrare nel merito delle polemiche locali circa la sistemazione della campana, non fosse altro per difetto di documentazione. Tuttavia non si può non tener conto delle opinioni espresse dall'Associazioni combattentistiche e dal Museo di guerra. D'altra parte non si comprende che senso abbia la erezione di un nuovo monumento a tanta distanza di anni e di eventi e che comunque comporterà una spesa ben maggiore di quella del previsto contributo. Ritiene che sia preferibile affidare alla Amministrazione comunale la valutazione del problema e la gestione dei fondi, senza intervenire legislativamente nella soluzione di un problema locale.

Conclude dichiarandosi contrario alla attuale formulazione dell'articolo 1.

Il deputato Monti, richiamandosi alla sua qualità di ex sindaco di Rovereto e di membro del Consiglio di reggenza dell'Opera Campana, ricorda che il Consiglio comunale di Rovereto più volte si è espresso sull'argomento dichiarando che organo competente a decidere è l'Opera ed ultimamente, respingendo un apposito ordine del giorno, ha implicitamente confermato di essere favorevole alla destinazione stabilita. Si è opposto che sono state raccolte migliaia di firme contro questa soluzione; a parte la nessuna garanzia legale di queste firme, ne contesta, almeno per molti casi, la genuinità di espressione, citando a riguardo episodi riportati dalla stampa locale. Contesta inoltre che al momento della rifusione della campana sia stato assunto l'impegno di ricollocarla nella torre del Castello, tanto più che secondo l'avviso dei tecnici, la rottura (avvenuta ben due volte) è da attribuirsi alla rigidità di quelle strutture. Per quanto riguarda infine la spesa osserva che questa non si discosterà di molto dal previsto contributo.

Il deputato Miotti Carli Amalia afferma che essenzialmente due sono i motivi che giustifi-

cano l'adesione del gruppo della democrazia cristiana al disegno di legge: la volontà espressa dal consiglio comunale di Rovereto confermata con il rigetto dell'ordine del giorno ricordato dall'oratore precedente; il sostanziale rispetto della volontà di don Rossaro che desiderava la campana presso l'ossario dei caduti.

Dopo breve replica del relatore Boldrin, interviene il Sottosegretario Nicolazzi il quale si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento.

I deputati Abbiati, Terrana e Maulini presentano un ordine del giorno di non passaggio agli articoli che, posto in votazione, è respinto.

Si passa all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è approvato nel testo trasmesso dal Senato, dopo che sono respinti due emendamenti sostitutivi dell'articolo stesso, uno presentato dal deputato Lavagnoli ed altri e l'altro dal deputato Abbiati.

Senza modificazioni sono anche approvati i rimanenti articoli 2 e 3.

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Proposta di legge:

Protti: Dismissione definitiva delle strade militari e fissazione del termine per la designazione da parte dei comuni, delle province ed altri Enti delle strade ex militari da conservarsi agli usi civili per la viabilità ordinaria (354).

Il relatore Felici illustra favorevolmente il provvedimento.

Il deputato proponente Protti sottolinea che esso viene incontro ad una esigenza particolarmente sentita tra le popolazioni montane ai fini della valorizzazione turistica di quelle zone.

Si dichiarano favorevoli alla proposta di legge i deputati Abbiati, Boldrin, Terrana, Amadeo e Alfano.

Il Sottosegretario Nicolazzi esprime l'adesione del Governo.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli approvandone senza modificazione i primi due.

L'articolo 3 è approvato con due emendamenti, uno proposto dal deputato Amadeo inteso a portare a quattro mesi il termine per la delibera comunale; l'altro dello stesso proponente Protti inteso a precisare che la delibera è approvata « dal competente organo di controllo » anziché dell'« autorità tutoria ».

Senza modificazioni sono approvati gli articoli 4 e 5.

L'articolo 6 è approvato in un nuovo testo del proponente Protti.

Senza modificazioni è approvato l'articolo 7.

In fine di seduta la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

Proposta di legge:

Zappa: Norme per la prevenzione e la tutela dell'incolumità fisica del personale addetto al magazzino o al trasporto di denaro e valori (904).

Il relatore Boldrin propone il rinvio della discussione poiché gli risulta che da parte di vari gruppi è in corso la formulazione di appropriati emendamenti. Il deputato Flamigni si associa alla richiesta, che la Commissione accoglie.

Disegno di legge:

Aumento del contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3369).

Il relatore Tantalo riferisce favorevolmente sul disegno di legge.

Il deputato Malfatti esprime l'esigenza che la Commissione sia posta nella condizione di giudicare con cognizione di causa. Personalmente ritiene che l'Unione sia uno di quegli enti che andrebbero soppressi, tanto più che un provvedimento del genere è stato adottato dalla Commissione per l'Opera nazionale ciechi civili. Comunque desidererebbe conoscerne lo statuto. Quanto alla richiesta di aumento del contributo, che nella relazione governativa si dice formulata dagli organi direttivi del sodalizio, ritiene che la Commissione non possa esimersi dal valutare se essa è congrua o meno. Occorre perciò che il Governo fornisca adeguati elementi di giudizio. Precisa che la richiesta non è motivata da intenti dilatori, che anzi la discussione potrebbe riprendersi la prossima settimana.

Il relatore Tantalo respinge l'osservazione circa la pretesa inutilità dell'ente; riconosce tuttavia la fondatezza delle specifiche richieste del deputato Malfatti e per questo motivo concorda sulla richiesta di rinvio della discussione, alla quale aderisce anche il Sottosegretario Mariani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,55.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (Modificato dal Senato) (380-B).

Il Presidente ricorda che nelle seduta del 17 giugno è stato concluso l'esame preliminare delle modifiche introdotte dal Senato e sono state svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

La Commissione approva la modifica introdotta dal Senato all'articolo 1, concernente la composizione della commissione incaricata di esprimere parere sul decreto delegato, e passa all'articolo 2.

Approvato il nuovo testo dei numeri 2 e 5, la Commissione inserisce al numero 6, su proposta del relatore Valiante, la previsione di un « effettivo giudizio sulla personalità dello imputato », approvando per il resto la formulazione del Senato. Ugualmente, al numero 7 il testo del Senato è approvato con un emendamento Valiante-Tagliarini che fa espresso riferimento alla interdisciplinarietà della ricerca peritale ed alla collegialità dell'organo che effettua la ricerca medesima.

La Commissione respinge la modifica del Senato al numero 8, che consentiva l'assoluzione per insufficienza di prove nella fase dibattimentale; resta così stabilita l'abolizione senza riserve di questo istituto.

Approvate le modifiche del Senato ai numeri 9, 10, 12, 13, 14 e 15, relativi alla determinazione del giudice competente ed ai rapporti tra azione penale ed azione civile, la Commissione sopprime il n. 19 introdotto dal Senato, concernente la riapertura dell'istruzione ed il nuovo promovimento dell'azione dopo l'archiviazione.

Viene quindi respinta la modifica introdotta dal Senato al numero 27, in virtù della quale era fatto obbligo alla polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero anche « le fonti di prova ».

Si passa al punto 28, che nel testo trasmesso dal Senato prescrive l'obbligo per il pubblico ministero di verbalizzare le notizie e le fonti di prova fornitegli dalla polizia

giudiziaria e l'obbligo per il giudice istruttore di liberare le persone arrestate fuori dei casi previsti dalla legge, salvo che non ritenga di disporre nei loro confronti una misura di coercizione. Il relatore Valiante presenta un emendamento tendente a ripristinare il testo approvato dalla Camera, nonché un emendamento aggiuntivo. Il deputato Granzotto presenta un subemendamento tendente a far « partecipare », anziché « assistere », il difensore all'interrogatorio da parte del pubblico ministero. Il deputato Tagliarini presenta un emendamento che prevede il diritto del difensore di conferire prima dell'interrogatorio, con l'arrestato. Il deputato La Loggia presenta un subemendamento per estendere tale facoltà anche al difensore del fermato.

Intervengono i deputati Sabadini, Guidi, De Poli e Reggiani ed il Presidente.

Il relatore insiste sui suoi emendamenti e non accetta gli altri. Il sottosegretario Pennacchini non accetta alcun emendamento, riservandosi, nel caso in cui ne venissero approvati, di proporre all'Assemblea il ripristino del testo del Senato.

La Commissione approva il primo emendamento del relatore, ripristinando il testo della Camera, il subemendamento La Loggia e gli emendamenti aggiuntivi Tagliarini e Valiante, respingendo il subemendamento Granzotto. Il numero 28 dell'articolo 2 resta quindi così formulato:

« 28) obbligo del pubblico ministero di liberare immediatamente coloro che sono stati arrestati o fermati fuori dei casi previsti dalla legge; di esercitare l'azione penale subito nei confronti degli arrestati, e, prima che scada la validità del provvedimento, nei confronti dei fermati, ponendoli contemporaneamente a disposizione del giudice istruttore; facoltà del difensore di conferire con l'indiziato in stato di arresto o di fermo prima dell'interrogatorio nonché di assistere all'interrogatorio da parte del pubblico ministero ».

Approvate le modifiche introdotte dal Senato ai numeri 30 e 31, con un emendamento del relatore al numero 31, la Commissione sopprime i numeri 32 e 33 introdotti dal Senato, concernenti l'uno il procedimento innanzi al pretore e l'altro il giudizio direttissimo.

Per i numeri 34, 35, 36 e 38, riguardanti l'archiviazione, il passaggio all'istruzione o al giudizio immediato e i poteri del giudice istruttore, la Commissione decide di ripristi-

nare il testo della Camera, ivi compreso il numero 34 del testo medesimo.

Viene altresì respinta la modifica del Senato al numero 41, tendente a conferire diritti processuali alla persona offesa dal reato non costituitasi parte civile.

Respinto un emendamento Granzotto tendente a fissare in sei mesi, estensibili a nove, la durata massima dell'istruttoria, viene ugualmente ripristinato il testo della Camera per quanto concerne i numeri 43 e 44, relativi al deposito degli atti al termine dell'istruttoria e l'ordinanza di rinvio a giudizio.

La Commissione passa all'esame della modifica apportata dal Senato al numero 47, in virtù della quale la durata massima della custodia in carcere dell'imputato non potrà superare i quattro anni. Il sottosegretario Pennacchini rileva che l'esperienza ha dimostrato essere troppo ristretto detto termine, ma dichiara che il Governo si riserva di affrontare il problema in altra sede.

Respinto un emendamento Granzotto, tendente a ridurre a due anni il suddetto termine, la Commissione approva il numero 47 nel testo del Senato con un emendamento formale del relatore.

La Commissione approva quindi il nuovo testo del numero 50 e sopprime il numero 53, introdotto dal Senato, che poneva il divieto di esercitare le funzioni di pubblico ministero nei gradi di impugnazione per chi avesse svolto le funzioni di pubblico ministero nel procedimento di prima istanza.

Viene quindi approvata la modifica del Senato al numero 57, in base alla quale il presidente del dibattimento può indicare alle parti l'esame di temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità, e su di essi può rivolgere domande dirette all'imputato, ai testi ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti a concludere l'esame.

La Commissione decide di ripristinare il numero 54 del testo della Camera, respingendo i numeri 59 e 60 del testo del Senato che lo avevano sostituito. E così fatto divieto di lettura nel dibattimento di atti istruttori con eccezione di quelli compiuti al fine di disporre l'archiviazione e, solo nei casi di irripetibilità, degli atti contenenti dichiarazioni.

La Commissione approva quindi le restanti modifiche introdotte dal Senato al disegno di legge, eccezion fatta per il numero 78 dell'articolo 2 (in base al quale nella sentenza si doveva far menzione del numero dei voti espressi senza la individuazione dei votanti) che è soppresso.

Il deputato Guidi dichiara che il gruppo comunista, di fronte ad un testo notevolmente peggiorativo rispetto a quello già approvato dalla Camera, ha inteso dare e darà il più deciso contributo per riproporre quanto di valido e di innovatore vi era nel testo trasmesso al Senato. Al tal fine il suo gruppo ha rinunciato a presentare degli emendamenti ed a riproporre tutte le censure già espresse a suo tempo, ma al tempo stesso ha respinto ogni tentativo di rinunciare, all'insegna del compromesso, ad una linea politica riformatrice che non ha trovato consenso al Senato, forse per l'incapacità del Governo di dirigere le forze della maggioranza, oppure per una concertata manovra tattica. A quanti sostengono che quella linea riformatrice rischia di provocare un aumento della criminalità obietta che sarà invece proprio un processo di tipo accusatorio, moderno e democratico, a contribuire notevolmente a ridurre le dimensioni del fenomeno delinquenziale.

Il deputato Granzotto dichiara che il gruppo del PSIUP ha costantemente cercato di rendere maggiormente incisiva la riforma del codice di procedura penale e proseguirà nel tentativo di dare al paese una legislazione in materia maggiormente rispondente alle reali aspettative.

Il deputato Castelli afferma che il testo deliberato dalla Commissione nella seduta odierna è frutto tanto dell'esigenza di salvaguardare i principi fondamentali della riforma quanto della viva aspettativa del paese per una sollecita conclusione dell'*iter* parlamentare. Si augura pertanto che quanto prima il legislatore delegato possa dare inizio alla stesura del nuovo codice di procedura penale.

Il sottosegretario Pennacchini, premesso che le deliberazioni odierne della Commissione hanno per lo più riscosso l'assenso del Governo, afferma che il testo approvato vede riconfermata la primitiva impostazione del disegno di legge, tendente ad instaurare un processo penale più snello ed aderente ai principi democratici e costituzionali. Si riserva peraltro di presentare in Assemblea degli emendamenti tendenti a modificare alcune disposizioni, introdotte nella seduta odierna, che sono in contrasto con il quadro generale della riforma. Avverte inoltre che per quanto concerne la delimitazione dei poteri della polizia giudiziaria ed i termini massimi di durata della custodia preventiva il Governo si riserva di presentare, dopo un approfondito esame, precise proposte, eventualmente traducendole in distinti disegni di legge.

La Commissione dà quindi mandato al deputato Valiante di stendere la relazione per la Assemblea, riservandosi il deputato Guidi di presentare un relazione di minoranza.

La Commissione autorizza il Presidente al coordinamento formale del testo approvato e nomina il Comitato dei nove, che risulta così composto: Bucalossi, Presidente, Valiante, Relatore, Guidi, Granzotto, Vassalli, Reggiani, Castelli, Manco, Riz.

In fine di seduta il Presidente avverte che i deputati Guidi ed altri hanno proposto di richiedere, a norma del secondo comma dell'articolo 143 del regolamento, l'intervento del ministro di grazia e giustizia per fornire chiarimenti circa il suo atteggiamento di fronte ad una campagna di stampa rivolta contro alcuni componenti del Consiglio superiore della magistratura.

A seguito degli interventi dei deputati Guidi, La Loggia, Castelli, Reggiani, Valiante, Bozzi, Musotto e del sottosegretario Pennacchini, la Commissione, su proposta del deputato Reggiani, decide di rinviare alla settimana ventura l'esame della proposta del deputato Guidi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971, ORE 16. — *Presidenza del Presidente* BUCALOSSÌ. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Proposta di legge:

Di Primio ed altri: Modifiche alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e all'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (2425).

Il Presidente ricorda che nella seduta del 30 giugno è proseguita la discussione degli articoli aggiuntivi formulati dai deputati Sabadini e Di Primio, dal relatore Valiante e dal Governo, nonché dei subemendamenti Bozzi e Cacciatore, concernenti l'assegnazione dei magistrati alla Corte di cassazione.

A seguito degli interventi dei deputati Cacciatore, Manco, Guidi e Di Primio, del Presidente e del sottosegretario Pennacchini, il relatore Valiante accetta di modificare il suo articolo aggiuntivo nel seguente testo che, essen-

do stati ritirati tutti gli altri emendamenti, è posto in votazione ed approvato:

ART. 6.

Destinazione dei magistrati di Cassazione.

Fino a quando non siano destinati, per difetto di vacanze, ad un ufficio corrispondente alle loro funzioni, i magistrati di cassazione continuano ad esercitare le funzioni precedenti.

Viene quindi approvato il seguente articolo aggiuntivo presentato dal relatore ed accettato dal Governo:

ART. 7.

Rinuncia alla nomina.

La dichiarazione di rinuncia alla nomina a magistrato di cassazione, a norma dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto di nomina nel *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia. In tale caso la nuova nomina è conferita con decorrenza dal compimento dell'anno successivo, e così di seguito per non oltre tre anni.

Trascorso il triennio, il magistrato deve essere sottoposto a nuova valutazione.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli recanti disposizioni transitorie e finali.

Il relatore Valiante accetta, ad eccezione dell'ultimo comma, un articolo aggiuntivo del Governo ed un subemendamento Castelli, fatto proprio dal deputato Di Primio, tendente a sopprimere alla fine del secondo comma, le parole « per sei posti ».

I deputati Guidi e Cacciatore preannunciano il voto contrario, rispettivamente, del gruppo comunista e del gruppo del PSIUP.

La Commissione approva quindi il subemendamento Di Primio e l'articolo aggiuntivo del Governo nel seguente testo modificato:

ART. 8.

Concorso per esami.

Il concorso per esami per la nomina a magistrato di Cassazione, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, sarà indetto per un solo anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il concorso di cui al comma precedente è indetto nei primi quindici giorni del mese di gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Al concorso potranno partecipare i magistrati che, al 31 dicembre dell'anno precedente abbiano maturato un'anzianità di almeno tre anni nella qualifica di magistrato di appello ed ottenuto il parere favorevole degli organi collegiali previsti dall'articolo 1.

All'esame di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in quanto compatibili.

Le nomine a seguito di concorso per esame di cui al presente articolo sono conferite dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso.

In caso di pari anzianità, i vincitori del concorso per esame sono collocati nel ruolo prima dei magistrati che conseguono la nomina ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

L'idoneità conseguita nei concorsi per esami a posti di magistrato di Cassazione indetti a norma della legge 4 gennaio 1963, n. 1, o previsto nei precedenti commi è equiparata alla valutazione favorevole del Consiglio Superiore della Magistratura prevista dall'articolo 1.

Si passa successivamente al seguente articolo aggiuntivo del Governo, che è accettato dal relatore ed approvato dalla Commissione:

ART. 9.

Scrutini in corso.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'espletamento degli scrutini non ancora completati per la nomina a magistrato di Cassazione; continua, invece, lo espletamento delle revisioni in corso.

Il giudizio favorevole, riportato dai magistrati in sede di scrutini già definiti o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato alla valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura prevista dall'articolo 1.

I magistrati il cui scrutinio non sia stato completato, sono sottoposti alla valutazione di cui al precedente articolo 1.

I magistrati scrutinati favorevolmente e quelli che conseguono il giudizio favorevole, di cui ai commi precedenti, sono nominati magistrati di Cassazione agli effetti giuridici dal compimento dell'anzianità prevista dall'articolo 1, ed agli effetti economici dall'en-

trata in vigore della presente legge, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Il sottosegretario Pennacchini accetta un articolo aggiuntivo del relatore Valiante, concernente la decorrenza, agli effetti giuridici ed economici della nomina dei magistrati di cassazione che, pur avendone diritto, non abbiano partecipato precedentemente a scrutini o abbiano in questi riportato giudizio sfavorevole. Ritira pertanto un analogo emendamento governativo.

A seguito degli interventi dei deputati Manco, Cacciatore, Di Primio e Cataldo, l'articolo aggiuntivo Valiante è respinto.

Viene altresì respinto un articolo aggiuntivo del Governo, accettato dal relatore, concernente l'anticipazione di tre anni, ai soli effetti giuridici, delle nomine a magistrato di cassazione conferite in base alla legge n. 1 del 1963.

Un articolo aggiuntivo del relatore, concernente l'ordine di collocamento in ruolo, accettato dal Governo, è del pari respinto dalla Commissione.

Il deputato Guidi illustra un articolo aggiuntivo Benedetti, tendente a stabilire che tutti i magistrati vengano collocati a riposo all'età di sessanta anni.

Il relatore Valiante non accetta questo articolo aggiuntivo, che considera improponibile perché estraneo alla materia oggetto del provvedimento.

Il Presidente avverte che, insistendo il deputato Guidi per la votazione, si riterrebbe in dovere di sottoporre al Presidente della Camera la questione circa la proponibilità dell'emendamento Benedetti. Il deputato Guidi ritira l'emendamento.

Si passa infine ad un articolo 10 predisposto dal relatore che, valutato l'onere finanziario per il 1971, in ragione di lire 338 milioni, lo pone a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il deputato Guidi dichiara che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo articolo e dell'intero provvedimento, che contiene una grave lacuna, non recando una nuova disciplina dell'assegnazione dei magistrati alla Corte di cassazione, ma al tempo stesso presenta anche alcuni aspetti innovatori indubbiamente positivi.

La Commissione approva quindi l'articolo 10 del relatore concernente la copertura finanziaria.

Si passa agli ordini del giorno.

Il sottosegretario Pennacchini accetta come raccomandazione i seguenti ordini del giorno:

La Camera,

preso atto del ritiro dell'articolo aggiuntivo Sabadini 2. O. 2,

invita il Governo

a valutare la necessità e l'urgenza di contribuire a promuovere l'integrazione della proposta di legge Di Primio con un'iniziativa legislativa che disciplini i criteri per l'esercizio delle funzioni, tenendo presente, tra le soluzioni, quelle dirette a garantire, nella continuità, il periodico rinnovamento della Corte di cassazione.

GUIDI, SABADINI, BENEDETTI, CATALDO,
MORVIDI.

La Camera,

considerato che, a seguito del ritiro degli articoli aggiuntivi inerenti al conferimento delle funzioni, il problema dovrà essere riconsiderato in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario,

fa voti al Governo

perché contribuisca in detta sede a che vengano considerati, per il conferimento delle funzioni di consigliere di cassazione, i criteri di preparazione, di attitudine, di capacità dei magistrati e l'idoneità all'esercizio delle funzioni medesime.

LOSPINOSO SEVERINI.

Il sottosegretario Pennacchini accoglie quindi il seguente ordine del giorno:

La Camera,

ritenuto che non è opportuno distogliere, per quanto possibile, i magistrati dalle funzioni giudiziarie, il che coinvolge anche e soprattutto questioni di autonomia del giudice nei confronti dell'esecutivo,

invita il Governo

a studiare il problema ed a proporre coerenti soluzioni.

GUIDI, VALIANTE, DI PRIMIO.

Il Presidente ricorda che, come comunicato nella seduta del 5 maggio, prima di procedere all'approvazione finale della proposta di legge si dovrà trasmettere il nuovo testo alla Commissione bilancio per ottenerne il parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,30.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1974, ORE 18. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSI, indi del Vicepresidente CACCIATORE.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Proposte di legge:

Reale Oronzo ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

Ruffini e Martini Maria Eletta: Riforma del diritto di famiglia (703);

Brizioli: Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

Darida: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

Iotti Leonilde: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

Guidi ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821).

La Commissione passa all'esame degli articoli aggiuntivi 43-bis Micheli Pietro e Spagnoli, accantonati nella seduta del giorno precedente.

Ritirato l'articolo aggiuntivo Micheli Pietro su richiesta del relatore Castelli, viene approvato l'articolo aggiuntivo Spagnoli, accettato dal relatore Castelli e dal Governo, che resta così formulato:

ART. 43-bis.

L'articolo 164 del codice civile è sostituito dal seguente, restando invariata la rubrica:

« È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.

Le controdiichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio ».

La Commissione passa all'articolo 46, che sostituisce la denominazione « patrimonio familiare » con « fondo patrimoniale ». Respinto un emendamento Morvidi l'articolo è approvato nel testo del Comitato ristretto.

A seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo, del relatore Castelli e del

deputato Spagnoli, il successivo articolo 47 resta così formulato:

ART. 47.

L'articolo 167 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 167. — *Costituzione del fondo patrimoniale.* — Ciascun coniuge o un terzo possono costituire, per atto pubblico o per testamento, un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, mobili o immobili, a sostenere i pesi del matrimonio.

La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.

Si passa all'articolo 48.

Respinto un emendamento Spagnoli, soppressivo delle parole « salvo che sia altrimenti stabilito nell'atto di costituzione », la Commissione approva con due emendamenti del Governo l'articolo 48, che pertanto così dispone:

ART. 48.

L'articolo 168 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 168. — *Impiego ed amministrazione del fondo.* — La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale ».

L'articolo 49 viene approvato nel seguente testo formulato dal Governo, modificato da un subemendamento del relatore Castelli:

ART. 49.

L'articolo 169 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 169. — *Alienazione dei beni del fondo.*

Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, obbligare o vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal tribunale,

con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente ».

Respinto un emendamento Morvidi, l'articolo 50 del testo unificato, concernente l'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale, è approvato senza modifiche.

Si passa all'articolo 51. Viene approvato un emendamento Spagnoli aggiuntivo al primo alinea. Respinto un emendamento Morvidi, è approvato un emendamento del Governo al secondo alinea, mentre sono respinti un altro emendamento del Governo sostitutivo del terzo e del quarto alinea. L'articolo 51 viene quindi approvato nel seguente testo modificato:

ART. 51.

L'articolo 171 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 171. — *Cessazione del fondo.*

La destinazione del fondo termina a seguito dello scioglimento o dell'annullamento del matrimonio o della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso.

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tal caso il tribunale può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.

Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il tribunale può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.

Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale ».

Vengono quindi approvati senza modifiche l'articolo 52 — che sopprime gli articoli 172, 173, 174, 175 e 176 del codice civile, anch'essi concernenti il patrimonio familiare — e l'articolo 53, di natura formale.

Sull'articolo 54, concernente l'oggetto della comunione legale, che a norma del precedente articolo 40 si instaura tra i coniugi ove non vi sia diversa convenzione stipulata per atto pubblico, si svolge un'ampia discussione, nella quale intervengono i deputati Lospinoso Severini, Spagnoli, La Loggia, Granzotto, Padula, Manco, i relatori Maria Eletta Martini e Castelli, nonché il sottosegretario Pennacchini.

La Commissione approva un emendamento del Governo ed un emendamento Spagnoli, in virtù dei quali è stabilito che costituiscono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali, nonché i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione.

Il Presidente rinvia quindi alla seduta dell'indomani la votazione della restante parte dell'articolo 54 e dei relativi emendamenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21,30.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Borghi; per il tesoro, Schietroma.

Proposta di legge:

Pellegrino ed altri: *Erezione in Marsala di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille (545).*

Su proposta del relatore Beccaria e dopo che il Sottosegretario di Stato per il tesoro Schietroma ha dichiarato di non opporsi al merito della proposta, salvo esame della questione degli oneri, la Commissione delibera di richiedere la sede legislativa della proposta di legge e di trasmettere contemporaneamente alla Commissione Bilancio l'emendamento del proponente relativo ad una nuova indicazione d'oneri e di copertura.

Proposte di legge:

Ianniello: *Trattamento di quiescenza del personale operaio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (870);*

Luberti ed altri: *Riscatto dell'anzianità di servizio ai salariati dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato inquadrati in ruolo con la legge 23 marzo 1962, n. 143 (1344);*

Roberti ed altri: *Riscatto dell'anzianità di servizio da parte dei salariati dell'Azienda autonoma monopoli di Stato (1814).*

Su proposta del Relatore Laforgia la Commissione delibera all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa delle pro-

poste di legge dopo che il Sottosegretario di Stato per le finanze Borghi ha dichiarato di non opporsi alle proposte stesse di cui il Governo propone un testo unificato il quale coordina la normativa in discussione esplicitando il riferimento a due leggi recentemente approvate.

Il testo unificato è del seguente tenore:

ARTICOLO UNICO.

Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati a ruolo ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 marzo 1962, n. 143, e ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 360, e della legge 30 maggio 1970, n. 361, possono chiedere il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza in applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, dei periodi di servizio effettivamente resi, presso gli opifici e stabilimenti dell'Amministrazione stessa, per lavori di carattere stagionale.

Per gli operai di cui al primo comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non è tenuto al rimborso dei contributi assicurativi relativi ai periodi riscattati di cui all'ultimo comma del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262. Lo Stato subentra nel diritto di ciascun operaio alla quota della pensione di vecchiaia, all'atto della sua cessazione dal servizio, ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

Proposta di legge:

Sacchi ed altri: Modifica ed integrazione di alcune norme riguardanti il trattamento di quiescenza a carico della Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (3293).

Il relatore Nicolini chiede un rinvio della discussione al fine di acquisire nuovi elementi sulla portata del provvedimento. Il deputato Borraccino osserva che la materia della proposta è contemplata dal più ampio provvedimento n. 3196 all'esame della Commissione lavoro. Su proposta del relatore Nicolini la Commissione delibera di sottoporre alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento della proposta 3293, a fini di abbinamento, alla competenza della XIII Commissione lavoro.

Proposta di legge:

Bressani: Disposizione integrativa dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quiescenza delle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (3300).

Il relatore Nicolini propone alla Commissione di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Schietroma, dichiara di non opporsi a tale richiesta condizionando peraltro l'assenso del Governo alla seguente formulazione dell'articolo unico.

« Per il personale dello Stato, degli enti locali e degli altri enti pubblici che, per disposizioni di legge o a seguito di comando, sia transitato o transiti nei ruoli delle Regioni, non trova applicazione la norma di cui alla prima parte del comma quarto dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965 ».

La Commissione delibera quindi all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971, ORE 18,30. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Schietroma.

Disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1971, n. 428, concernente aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata presso l'Istituto mobiliare italiano (3501);

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1971, n. 430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato (3502).

Il relatore Bima, riferendo sui due provvedimenti, sottolinea la situazione non florida dell'economia del Paese, caratterizzata da stagnazione produttiva, dal rallentamento degli investimenti e dal non buon andamento della occupazione. Aumento del costo di lavoro, del denaro, e delle materie prime hanno determinato la non favorevole congiuntura che il

pacchetto dei cinque decreti intende tamponare. Il relatore passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 3501, che rifinanzia per 50 miliardi il fondo di rotazione dell'IMI, e ricorda che l'istituto a dato vita a tre società (Tecnomare, Sago, ed Istituto di ricerca nel settore laniero in via di costituzione) ed opera sia con crediti agevolati sia con interventi diretti. I rientri del fondo di rotazione sono naturalmente condizionati dal successo della ricerca. L'IMI ha ricevuto 166 domande interessanti 426 progetti per un complesso di 362 miliardi; ha accolto domande per 131 miliardi e impegni per 48 miliardi; 138 domande per 265 miliardi sono in istruttoria e comporterebbero erogazioni per circa 84 miliardi. Di qui l'esigenza dell'apporto di altri 50 miliardi al fondo di rotazione originariamente di 100 miliardi.

Passando a riferire sul disegno di legge n. 3502 il relatore Bima osserva che l'aumento del fondo di dotazione del Mediocredito, che opera a tassi agevolati per il medio termine, è assai positivo date le caratteristiche di snellezza delle operazioni stesse. Assai rilevante e utile reputa il rifinanziamento della legge n. 623 che completa il sistema del credito agevolato per il medio termine. Il relatore ricorda che a tutto il 30 settembre 1970 a norma della predetta legge sono stati stanziati 595 miliardi; le erogazioni alla stessa data ammontano a 2315 miliardi di cui « in essere » 1423. Il relatore apprezza inoltre il rifinanziamento del sistema dei crediti all'esportazione, nonché i proposti interventi a favore del credito navale e del credito per il settore della pesca. Gli effetti anticongiunturali del pacchetto dei decreti, anche se limitati, saranno tuttavia efficaci ed atti a raddrizzare la congiuntura. Concludendo il relatore raccomanda alla Commissione l'approvazione dei disegni di legge di conversione.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi a domani alle 9,30 il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

Proposta di legge:

Senatori Tanga ed altri: Modifica alla legge 3 dicembre 1962, n. 1699, sul conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto rispettivamente, la carica di vicecomandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo (*Approvata dal Senato*) (3114).

Il relatore de Meo riferisce sul provvedimento dichiarandosi favorevole sul merito e proponendo un emendamento aggiuntivo sulla indicazione di copertura al fine di venire incontro alle obiezioni espresse dalla Commissione bilancio.

La Commissione, quindi, dopo che i deputati d'Ippolito e D'Alessio si sono riservati di intervenire dopo la espressione del parere da parte della Commissione bilancio, approva in linea di principio la proposta del relatore.

Disegno e proposta di legge:

Aumento delle paghe ai militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco volontari ausiliari di leva (2969);

D'Alessio ed altri: Aumento del soldo ai militari e graduati di truppa delle forze armate e divieto del servizio di attendente (287).

Su proposta del Sottosegretario Lattanzio, che rinnova la richiesta di rinvio in relazione ai contatti ancora in corso con i dicasteri interessati ai fini della copertura finanziaria di eventuali aumenti sulla cui opportunità la Commissione ha manifestato il suo assenso, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

Proposte di legge:

Senatori Bardi ed altri: Modifiche alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3274);

Felici: Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (1720).

Il relatore Bologna riferisce favorevolmente sui provvedimenti intesi a superare la difficile situazione in cui si trovano taluni capitani dei ruoli del servizio automobilistico, del servizio di sussistenza nonché di quello di amministrazione dell'esercito per l'avanzamento al grado di maggiore e conclude proponendo il trasferimento delle proposte di legge alla sede legislativa.

La Commissione quindi all'unanimità e con l'assenso del Governo delibera di richiedere il trasferimento dei provvedimenti alla sede legislativa.

Proposta di legge:

D'Alessio ed altri: Norme in merito ai provvedimenti di scioglimento del corpo e del servizio di stato maggiore (2701);

Su richiesta del relatore Buffone che chiede un breve rinvio onde approfondire ulteriormente i problemi implicati dal provvedimento la discussione è rinviata ad altra seduta.

Proposta di legge:

Iozzelli: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda (382).

Su proposta del relatore Buffone la Commissione all'unanimità e con l'assenso del Governo delibera di richiedere il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa.

In fine di seduta il Presidente Caiati informa che il gruppo comunista ha sollecitato la riunione congiunta con la Commissione esteri per una discussione sui problemi connessi alla NATO e comunica che si è già fatto interprete di questa richiesta affinché la discussione possa essere svolta prima della chiusura estiva.

Il Sottosegretario Lattanzio, in relazione allo stato delle pratiche sulla concessione dei benefici dell'ordine di Vittorio Veneto, comunica che il Ministro della difesa ha disposto una ulteriore istruttoria per quelle domande, ammontanti a diverse decine di migliaia, sulle quali ai sensi delle norme vigenti si sarebbe già dovuta emettere una decisione negativa. Si riserva comunque di fornire ulteriori precisazioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Proposte di legge:

Zanibelli ed altri: Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (1120);

Bonomi ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti (1443);

Senatore Zugno ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli dipendenti delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti (*Approvato dal Senato*) (1492);

Bardelli ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (2445);

Zanibelli ed altri: Estensione ai lavoratori residenti nei comuni o centri rurali delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti e successive integrazioni e modificazioni (*Urgenza*) (2675);

Ballarin ed altri: Estensione ai pescatori dei benefici previsti dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (3322).

Il relatore Carra premette che non scenderà nei dettagli ma si limiterà all'indicazione dei punti di maggior rilievo e di aspetti che offrono motivi di perplessità. I provvedimenti mirano ad estendere ad altre categorie di lavoratori le disposizioni della legge n. 1676 recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti; illustrando il contenuto particolare delle varie proposte ricorda che di esse, alcune si limitano a una richiesta di rifinanziamento della legge n. 1676, mentre altre introducono una nuova accentuazione del ruolo delle regioni e degli enti locali nell'attuazione della legge stessa; la proposta n. 2445 inoltre riconosce, per i lavoratori agricoli, l'esigenza di un diverso

regime di utilizzo della abitazione rispetto al principio introdotto con la riforma generale per la casa, ora all'esame del Senato; quanto alla proposta Zugno n. 1492 ritiene che vi sia l'esigenza di una più precisa individuazione dei destinatari per garantire che i fondi stanziati siano effettivamente impiegati a vantaggio dei lavoratori delle aziende rurali. Si sofferma quindi sulla proposta Zanibelli n. 2675, di cui condivide l'obiettivo di salvaguardare la struttura composita della popolazione nei comuni rurali, ma che nell'articolato andrebbe rivista in alcuni aspetti, e che va aggiornata circa l'esigenza di trasferire alle regioni la competenza per l'individuazione dei centri rurali stessi.

Dopo aver ricordato la impossibilità di ipotizzare criteri unificati in materia di edilizia abitativa ugualmente efficaci per i piccoli centri come per i comuni di grandi dimensioni, per cui vi è il rischio che le piccole comunità rimangano prive di validi strumenti urbanistici, sottolinea che l'argomento oggi in discussione merita un attento approfondimento per valutare se sia il caso di procedere secondo una linea di progressivo inserimento di nuove categorie nei programmi di intervento della legge n. 1676, o se non si debba invece cogliere l'occasione per predisporre un organico strumento di completamento della riforma generale per la casa; con l'obiettivo di realizzare un efficace collegamento della politica edilizia a livello di comuni rurali e di piccoli centri rispetto agli indirizzi validi a livello nazionale e per i grandi comuni.

A conclusione del suo intervento il relatore richiama le implicazioni finanziarie connesse al provvedimento ricordando il parere a suo tempo espresso dalla Commissione Bilancio.

Interviene quindi il deputato Busetto proponendo di proseguire il lavoro in sede di Comitato ristretto, avanzando nel contempo alla Presidenza della Camera una richiesta di assegnazione in sede legislativa dei provvedimenti in questione.

Su entrambe queste proposte si dichiarano d'accordo a nome dei rispettivi gruppi, i deputati: Degan, il quale suggerisce però che la Commissione plenaria sia costantemente tenuta a giorno dei lavori del Comitato ristretto; Amodei e Achilli, mentre il Sottosegretario Russo Vincenzo si rimette alla Commissione.

Il Presidente Baroni preso atto delle conclusioni cui la Commissione è pervenuta, rinvia il seguito della discussione riservandosi

di nominare il Comitato ristretto e di consultare i rappresentanti di tutti i gruppi politici ai fini della richiesta di assegnazione in sede legislativa dei provvedimenti oggi all'ordine del giorno.

Proposta di legge:

Senatore Andò: Integrazioni e modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 516, concernente l'autorizzazione alla concessione di mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (3247).

Su proposta del relatore Achilli, con la quale si dichiarano d'accordo i deputati: Fulci (il quale ricorda come provvedimenti del genere di quello ora in esame sono stati sempre deliberati in Commissione), Busetto e Amodei, nonché il Sottosegretario Russo Vincenzo, la Commissione dà mandato al Presidente Baroni di richiedere l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento in esame.

Disegno di legge:

Disposizioni integrative alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti (3054).

Il relatore Giglia illustra il provvedimento che mira ad accelerare l'approvazione delle varianti al piano regolatore generale degli acquedotti, sottolineando l'opportunità di cogliere l'occasione per acquisire dati e informazioni su quanto si è fatto fino ad oggi. Suggerisce quindi di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede legislativa del disegno di legge e, nell'attesa, di procedere alla nomina di un Comitato ristretto, davanti al quale potranno essere chiamati dirigenti amministrativi e rappresentanti degli enti interessati per fornire le informazioni in parola.

Dopo che su entrambe queste proposte si sono dichiarati d'accordo il deputato Busetto e il Sottosegretario Russo Vincenzo, il Presidente Baroni rinvia il seguito della discussione riservandosi di procedere alla nomina del Comitato ristretto e avvertendo che consulterà i rappresentanti dei singoli gruppi in merito alla richiesta di trasferimento alla competenza legislativa della Commissione del provvedimento in esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.* — Intervengono il Ministro della marina mercantile Attaguile e i Sottosegretari di Stato per la marina mercantile, Cervone e per i trasporti e l'aviazione civile, Cengarle.

Disegno di legge:

Contributi a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per il Centro d'idrodinamica di Roma (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3473).

Il relatore Marocco riferisce favorevolmente sul provvedimento, che integra lo stanziamento disposto dalla legge n. 1519 del 1960 per la costruzione e messa in funzione del Centro d'idrodinamica di Roma, per la cui integrale realizzazione è indispensabile una ulteriore spesa di 5 miliardi, resa indispensabile soprattutto dalla lievitazione dei prezzi e quindi dei costi. Nel sollecitare l'approvazione del disegno di legge, il relatore sottolinea l'utilità per la cantieristica nazionale di una vasca navale efficiente per le più moderne ricerche sperimentali.

Dopo che hanno preannunciato, a nome dei rispettivi gruppi, il loro voto favorevole i deputati Ballarin e Zucchini — i quali peraltro lamentano il ritardo con cui in Italia si procede nella realizzazione di centri di idrodinamica — la Commissione approva senza discussione e senza modifiche i quattro articoli del disegno di legge che al termine della seduta è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Proposta di legge:

Senatori Trabucchi e Formica: Concessione di contributi per investimenti alle aziende pubbliche di trasporto (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3212).

Il Presidente Guerrini comunica che nella seduta di ieri la Commissione bilancio ha ritenuto di non poter esprimere, allo stato, parere favorevole, pur riservandosi di riprendere in esame la proposta di legge qualora sul fondo globale del bilancio di previsione del prossimo esercizio finanziario risulti iscritta una congrua posta per il finanziamento della spesa implicata dal provvedimento. Nel manifestare riserve circa la motivazione del parere negativo espresso dalla Commissione bilancio, il Presidente Guerrini sottolinea il significato

politico di un eventuale atteggiamento del Tesoro che blocchi il finanziamento dei trasporti pubblici urbani.

Con tali osservazioni concordano il relatore Azimonti, il Sottosegretario Cengarle ed i deputati Damico, Monaco, Antonio Mancini e Gerardo Bianchi.

A conclusione la Commissione, unanime nel giudicare indispensabile l'approvazione del provvedimento — per la quale si era impegnato al Senato anche il Governo all'atto dell'approvazione del disegno di legge per l'erogazione di contributi straordinari ai concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori — delibera di chiedere che la Commissione bilancio prenda nuovamente in esame la proposta di legge ed esprima di nuovo il suo parere.

Proposta di legge:

Merli: Integrazione e modifica della legge 11 febbraio 1971, n. 50, concernente la navigazione da diporto (3429).

Il relatore Merli chiarisce la portata del provvedimento, che intende porre rimedio ad una omissione dell'articolo 50 della legge n. 50 del 1971, a causa della quale non sarebbero soggetti alla nuova normativa i possessori di vecchie abilitazioni per la condotta di imbarcazioni fra le 25 e le 50 tonnellate. Nel sollecitare la rapida approvazione della proposta di legge, il relatore propone una nuova migliore formulazione dell'articolo 1.

Dopo brevi interventi dei deputati Antonio Mancini e Ballarin (il quale sottolinea la perdurante sperequazione ai danni dei pescatori) e del Sottosegretario Cervone (che ricorda al deputato Ballarin come la questione da lui sollevata rientri nel problema, da risolvere con legge apposita, dei titoli professionali marittimi), la Commissione approva il seguente nuovo testo dell'articolo 1 proposto dal relatore:

« Dopo il secondo comma dell'articolo 50 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono aggiunti i seguenti:

Chi ha conseguito l'abilitazione di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, può condurre imbarcazioni da diporto fino a 50 tonnellate di stazza lorda in navigazione oltre le 20 miglia dalla costa, purché presenti alla Capitaneria di porto nella cui giurisdizione risiede, domanda intesa a sostenere l'esame previsto dall'articolo 20, punto d) della presente legge.

L'esame, fermi restando i prescritti requisiti personali, deve essere sostenuto entro

un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ».

La Commissione approva, quindi, l'articolo 2 relativo all'entrata in vigore della legge.

Al termine della seduta la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

Proposta di legge:

Senatori Avezzano Comes e Sammartino: Composizione del consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3414).

In assenza del relatore Querci, la Commissione rinvia la discussione della proposta di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO, indi del Vicepresidente BIANCHI GERARDO.* — Intervengono il Ministro della marina mercantile, Attaguile e i Sottosegretari di Stato per la marina mercantile, Cervone e per i trasporti e l'aviazione civile, Cengarle.

Proposte di legge:

Riccio ed altri: Ristrutturazione giuridica e funzionale dell'amministrazione del porto di Napoli (1180);

Gioia ed altri: Integrazioni e modifiche alla legge 14 novembre 1961, n. 1268, concernente la costituzione dell'ente autonomo del porto di Palermo (1979);

Biasini: Istituzione dell'ente autonomo del porto di Ravenna (590);

Zaccagnini ed altri: Istituzione dell'ente autonomo del porto di Ravenna (Urgenza) (2488);

Cattanei ed altri: Finanziamento dei lavori di costruzione di un primo nucleo portuale, completo e funzionale, del porto di Genova-Voltri (3314);

Cervone ed altri: Costituzione dell'ente porto di Gaeta (566).

Cogliendo l'occasione dell'esame delle proposte di legge in titolo, su richiesta della Commissione il Ministro Attaguile illustra le linee della politica del suo Ministero sul problema dei porti. Tale politica — egli premette — è ispirata alla definizione di un moderno criterio conduttore, che tenga conto della caratteristica precipua del sistema portuale italiano,

rappresentata dalla esistenza di un buon numero di grandi porti e da una fitta dislocazione di porti minori, ciascuno dei quali potrà avere, se già non ha, un ruolo sussidiario di valore non trascurabile. Il Ministro chiarisce in particolare che, in un'organizzazione armonica dell'intero sistema portuale, ciascuno scalo potrà, senza spirito municipalistico, coprire un ruolo importante nel decollo economico di alcuni *Hinterland*, specie nel Mezzogiorno. Uno dei perni dell'indirizzo armonico che il Governo intende perseguire sarà costituito da coordinate forme di autonomia, per una utilizzazione dei vari scali più aderente alle rispettive vocazioni operative, che potranno prendere vita sia fra più porti finitimi lungo una omogenea linea di costa, sia con centri di smistamenti merci situati anche in profondità nel retroterra.

Tali autonomie, a giudizio del Ministro, non scalfiscono anzi rafforzano un sistema portuale nazionale che faccia capo ad una azienda o agenzia nazionale, in un quadro di collaborazione e coordinamento con gli enti portuali già esistenti. La realizzazione di un organismo di questo genere è peraltro compito estremamente laborioso e complesso, in quanto presuppone il superamento delle attuali limitazioni di competenza del Ministero della marina mercantile, alle quali limitazioni è impossibile non far risalire la responsabilità dei gravi ritardi registrati dal piano azzurro e le perplessità che si sono incontrate nell'elaborazione delle proposte del secondo piano quinquennale per i porti sul quale deve ora pronunciarsi il CIPE.

Lamentato l'accumularsi, dovuto all'attuale distribuzione istituzionale di competenze, di residui passivi annui, per cui opere iniziate deperiscono prima della loro completa realizzazione e si accrescono gli oneri o per processi inflazionistici o per sopraggiunte modificazioni nei costi della mano d'opera del materiale, il Ministro precisa che nel formulare la proposta di una azienda o agenzia nazionale dei porti si tiene conto dell'esigenza di assicurare la capacità istituzionale e tecnica degli interventi ad un organismo che non sia estraneo al traffico marittimo.

Procedendo nell'esposizione il Ministro dichiara che l'istituzione di nuove autonomie portuali dovrebbe essere necessariamente subordinata, in linea di principio, all'autosufficienza finanziaria, che in primo luogo significa capacità di fronteggiare la spesa di incremento e migliorativa di impianti portuali in termini di resa economica, col gettito di tariffe remuneratrici del costo pieno; in secondo

luogo significa richiamo ad una gestione rigidamente economica contro il pericolo di strutture burocratiche inflazionate.

Precisa che per quanto riguarda i diritti pagati per l'uso delle infrastrutture portuali, la competenza sinora è stata attribuita quasi completamente al Ministero delle finanze: in Italia infatti la materia dei diritti marittimi è considerata tuttora di pura natura fiscale, mentre si dovrebbe parlare di un vero compenso per i servizi prestati dall'organizzazione portuale. Il Ministro ritiene che l'istituzione di tariffe d'uso economico, oltre a semplificare il problema dell'autonomia finanziaria degli enti portuali, non dovrebbe essere sgradita neppure all'utente se in tal modo si garantisce la disponibilità degli impianti al meglio delle condizioni tecniche.

Dopo aver accennato alle particolari caratteristiche ed esigenze dei porti altamente specializzati (industriali, petroliferi, turistici, pescherecci) ed agli orientamenti del Governo in materia, il Ministro, avviandosi alla conclusione, ribadisce che elementi fondamentali per il successivo discorso sullo sviluppo del sistema portuale, degli aggiornamenti tecnologici, dell'efficienza delle prestazioni e dei servizi, sono quello dell'unificazione delle competenze, come premessa per una realistica politica armonica, e quello tariffario, come strumento di gestione e di finanziamento dei lavori. Lo stesso organismo che venisse costituito per gli impegni di esecuzione e manutenzione deve necessariamente trovare la propria fonte di vita in un nuovo sistema tariffario. A sua volta, la Azienda o Agenzia, avendo propria personalità giuridica potrebbe risolvere il problema legato all'esecuzione dei lavori e sarebbe quindi soprattutto lo strumento liberatore degli attuali squilibri di competenze.

Nell'ambito di questa importante riforma si dovrà poi procedere anche alla riclassificazione dei porti, sotto la piena e diretta competenza del Ministero della marina mercantile.

Infine il Ministro esprime la sua convinzione che, pur non affidando la Costituzione alle Regioni il demanio marittimo, le amministrazioni regionali non possono disinteressarsi né essere tenute avulse dal problema portuale, soprattutto quando nell'ambito regionale esistano porti cui sia interessata la economia e l'attività industriale della Regione.

Il Ministro conclude assicurando che egli si propone fermamente di dare al paese una moderna legislazione portuale che consenta

di assicurare al processo di crescita economica della nazione i necessari supporti per l'ampliamento delle comunicazioni e lo sviluppo dei traffici.

Tenuto conto dell'ampiezza dell'esposizione del Ministro e dell'importanza dei temi trattati la Commissione, dopo interventi dei deputati Bassi, Ceravolo Sergio, Monaco, Zucchini, Merli, Azimonti e Marocco, rinvia l'esame a mercoledì 14 luglio, invitando il Ministro a trasmettere alla Commissione una esposizione scritta sulla ristrutturazione della flotta di preminente interesse nazionale e sugli orientamenti del Governo in tema di credito navale.

Disegno di legge:

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3405).

Il relatore Bianchi Gerardo propone preliminarmente di chiedere che il disegno di legge sia assegnato alla Commissione in sede legislativa, ma il deputato Damico, a nome del gruppo comunista, si dichiara contrario alla proposta.

Il relatore, pur concordando con gli orientamenti in più occasioni espressi dalla Commissione sulla necessità di riorganizzare secondo criteri nuovi il settore dei trasporti in concessione, esprime l'avviso che, in attesa di un piano organico in materia e del trasferimento alle regioni delle competenze in tema di trasporti locali, occorra approvare il disegno di legge in esame poiché sono ormai variati i presupposti della legge n. 1221 del 1952 e risultano assolutamente inadeguati i contributi disposti dalla legge stessa.

Di parere nettamente opposto si dichiara il deputato Guglielmino che giudica il disegno di legge inconciliabile con il provvedimento, attualmente in fase di approvazione da parte del Parlamento, per il trasferimento, costituzionalmente obbligatorio, delle competenze alle regioni in tema di trasporti. Conclude chiedendo di conoscere con che criteri e a chi sono stati erogati i contributi di cui alla legge n. 1221 nell'ultimo quinquennio.

A tali considerazioni si associa il deputato Foscari, che giudica ingiustificabile la presentazione di provvedimenti-tampone di carattere particolaristico, che vanno a favore di società gravemente inadempienti delle clausole contrattuali.

Il deputato Antonio Mancini ritiene che le osservazioni critiche mosse al provvedimento meritino attenta considerazione, soprattutto in riferimento ai problemi di ordine costituzionale della competenza delle regioni. Rileva peraltro che queste ultime, che tutti vogliono efficienti e funzionali, rischiano — qualora si voglia assumere un atteggiamento di assoluto rigore nei confronti delle società concessionarie — di non poter concretamente esercitare la loro autonoma competenza, anche dopo l'inevitabile periodo di transizione, per mancanza di organismi operativi vitali. Per evitare questa conseguenza estremamente dannosa ritiene sia indispensabile conservare alle aziende private di trasporto un minimo di efficienza.

Dopo che anche il deputato Zucchini ha manifestato il suo dissenso al disegno di legge, il deputato Damico rileva che le osservazioni del deputato Mancini Antonio assumono un significato politico notevole in quanto con esse si riconosce che le società hanno violato il sistema delle concessioni esercitando un servizio pubblico esclusivamente secondo criteri privatistici ed ignorandone gli aspetti sociali. In attesa di verificare il grado di inefficienza dei vari servizi forniti dalle società concessionarie, ritiene sia opportuno rinviare l'esame del provvedimento.

Il deputato Azimonti, concordando con la proposta di rinvio, ritiene che gli ostacoli che si frappongono all'approvazione del disegno di legge potranno essere superati disponendo l'immediato intervento delle regioni in sede di applicazione delle norme vigenti.

Dopo aver riassunto i termini del dibattito e registrato l'unanime orientamento della Commissione, il Presidente rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971, ORE 12,15. — *Presidenza del Vicepresidente* BIANCHI GERARDO. — Intervengono i Sottosegretari di Stato, per la marina mercantile, Cervone e per i trasporti e l'aviazione civile, Cengarle.

Disegno di legge:

Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara (*Parere alla XIII Commissione*) (3352).

Su proposta del relatore Marocco ed accogliendo alcune osservazioni del deputato Ballarin, del Sottosegretario Cervone, la Commissione delibera di esprimere parere favo-

revole, invitando peraltro la Commissione di merito a valutare la necessità di sanare la sperequazione in atto nei confronti dei marittimi andati in pensione in data anteriore al 1° gennaio 1965; a dare applicazione, mediante l'approvazione di una specifica norma, all'articolo 1287 del codice della navigazione; a modificare (con conseguente coordinamento dell'articolo 18) la data di cui all'articolo 5 del disegno di legge, fissando al primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge la decorrenza della norma di cui all'articolo stesso.

Proposta di legge:

Cattanei ed altri: *Ulteriore contributo statale per la costruzione di un super bacino di carenaggio galleggiante nel porto di Genova (Parere alla IX Commissione)* (3036).

Su proposta del relatore Azimonti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Aderendo ad una proposta del deputato Bassi la Commissione delibera, poi, di chiedere che le sia assegnato per il parere il disegno di legge n. 3504.

Infine il Presidente comunica che all'ordine del giorno della seduta di domani saranno iscritti i provvedimenti non esaminati nella seduta odierna, con l'aggiunta del disegno di legge n. 3502 sul quale la Commissione deve esprimere il parere.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

AGRICOLTURA (XI)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971, ORE 9,50. — *Presidenza del Vicepresidente* MASCIADRI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Iozzelli.

SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE.

Il Sottosegretario Iozzelli, rispondendo ad una interrogazione Giannini ed altri n. 5-00023 sull'applicazione delle legge sull'affitto dei fondi rustici 11 febbraio 1971, n. 11, precisa che il Ministero dell'agricoltura ha già provveduto a tutti gli adempimenti previsti dalla legge stessa. Con decreto ministeriale 23 aprile 1971 è stata regolarmente costituita la commissione tecnica centrale per l'equo canone ed è stato già emanato il regolamento per il suo funzionamento, anche ai fini della fissazione dei criteri per la determinazione dei coeffi-

cienti di moltiplicazione delle tabelle di equo canone. Tale regolamento è in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Nel frattempo è stata convocata la commissione tecnica centrale perchè dia le opportune direttive alle commissioni provinciali, come indicato dalla legge su richiamata .

Il deputato Giannini è insoddisfatto. La situazione nelle campagne è grave ed aumentano gli attacchi degli agrari concedenti contro la legge n. 11 del 1971. L'intervento del Ministero dell'agricoltura è tardivo, mentre le commissioni tecniche provinciali non possono intervenire nella determinazione dei coefficienti di moltiplicazione per la mancanza di direttive da parte della commissione centrale. Concludendo, sollecita il Ministero a dare direttive ai prefetti perchè il coefficiente di moltiplicazione per la determinazione dell'equo canone sia fissato a livello 36 fino a quando la situazione non verrà definita, e ad invitare gli ispettorati provinciali dell'agricoltura a non interpretare, come è successo in passato, in senso restrittivo le norme della legge n. 11 relative ai miglioramenti apportati al fondo dall'affittuario.

IN SEDE REFERENTE

LA SEDUTA COMINCIA ALLE 10,10.

Disegno e proposte di legge:

Interventi in favore dell'agricoltura (3409);

Bonomi ed altri: Provvidenze per la viabilità vicinale e interpodereale e per gli acquedotti rurali (67);

Giraudi ed altri: Integrazioni alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 8 della legge medesima (2322);

Prearo: Concessione di un contributo dello Stato per favorire la commercializzazione di prodotti ortoflorofrutticoli (2741);

Prearo ed altri: Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura negli esercizi 1971 e 1972 (3090).

Proposta di legge:

Giannini ed altri: Norme per un programma pubblicitario per la valorizzazione e l'incremento del consumo dell'olio d'oliva e per l'espansione dell'olivicoltura nazionale (1273).

Si inizia la discussione sulle linee generali.

Il deputato Ognibene è sensibile alla necessità di destinare all'agricoltura maggiori finanziamenti ma vuole esaminare con cura i risultati che con essi si intende raggiungere;

di qui l'opposizione ad un provvedimento che sia di puro e semplice rifinanziamento del « piano verde ». Né si giudichi questo atteggiamento come dilatorio, perchè è la politica del Governo che ha provocato in agricoltura le più gravi carenze (tra l'altro non è stata spesa ancora una lira della quinta annualità del « piano verde » n. 2). Il suo gruppo non ha mai sostenuto l'abbandono totale della politica dei prezzi, ma ha rivendicato una modifica di tale politica per ricollegarla a quella delle strutture. Il collegamento tra l'una e l'altra è indispensabile se si intende giungere ad una utilizzazione ottimale di tutti i fattori produttivi e ad organizzare su basi nuove e più proficue la produzione e il lavoro dei campi. In tale direzione un posto di rilievo spetta al movimento cooperativo e all'associazionismo, a cui devono andare con priorità i finanziamenti pubblici. Fino ad oggi molte scelte si sono rivelate sbagliate e la mancanza di una programmazione democratica ha portato ad una politica contraddittoria e controproducente. Dopo aver ricordato le difficoltà dei settori vitivinicolo e bieticolo, rileva che il disegno di legge in esame è stato svuotato per alcuni aspetti importanti dall'emanazione del decreto-legge anticongiunturale n. 432. A questo riguardo il gruppo comunista pone l'esigenza di una contestualità di discussione dei due provvedimenti ora ricordati e di altri relativi ai patti agrari, non nel senso di una loro approvazione in tempi eguali e rigidi, ma nel senso di non accettare sollecitazioni per alcuni e tentativi di insabbiamento per altri. Concludendo, propone un diverso rapporto tra le voci di finanziamento del disegno di legge in esame, l'introduzione del principio del parere vincolante delle regioni e la destinazione ad esse, sin d'ora, degli stanziamenti previsti per alcuni settori.

Il deputato Imperiale insiste sulla necessità di inquadrare i problemi dell'agricoltura italiana in una dimensione europea, ristrutturando tra l'altro il Ministero competente in modo che diventi anello di coordinamento tra la CEE e le regioni e sia in grado di dare impulso ad una nuova politica. Per quanto riguarda le regioni, esse non possono farsi carico subito dell'onere di vari e complessi interventi in agricoltura. Il trapasso delle competenze dal centro alla periferia deve avvenire con gradualità. Dopo aver negato che vi sia ritardo, con conseguente pregiudizio per gli agricoltori, nell'utilizzazione dei 200 miliardi per il rifinanziamento del « piano verde » fa una serie di osservazioni agli articoli del disegno di legge, soffermandosi in particolare

sui problemi della difesa fitosanitaria, delle iniziative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e del potenziamento delle strutture cooperative di tale settore, dello sviluppo della meccanizzazione agricola, del miglioramento delle strutture aziendali, dello sviluppo della elettrificazione nelle campagne, delle casse rurali, del ripiano di certe passività per le cooperative e del credito.

Il deputato Prearo ritiene che i due « piani verdi » siano stati le più efficienti leggi organiche che l'agricoltura italiana abbia mai avuto. Di esse gli agricoltori hanno ampiamente beneficiato. Ciò non toglie che difficoltà persistono in vari settori, che ritardi si accumulino nei pagamenti pubblici, che continui l'esodo dei giovani dai campi. Facendosi portavoce della preoccupazione e delle ansie dei produttori agricoli, sottolinea l'esigenza di evitare ogni soluzione di continuità negli interventi pubblici in agricoltura; i provvedimenti in esame vanno pertanto approvati sollecitamente. Entrando nel merito degli articoli del disegno di legge, sofferma la sua attenzione sui problemi relativi alla ricerca e sperimentazione agraria, alla meccanizzazione agricola, al miglioramento e allo sviluppo del patrimonio zootecnico, al miglioramento delle strutture aziendali, al piano di viabilità rurale e di approvvigionamento idrico, alle opere irrigue da tempo iniziate e non ancora terminate, all'estinzione delle passività per i consorzi di bonifica, alle cooperative e associazioni ortofrutticole. Ritiene infine che i fondi destinati ai piani zionali siano eccessivi.

Il Presidente rinvia ad altra seduta il prosieguo del dibattito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971, ORE 16,25. —
Presidenza del Vicepresidente MASCIADRI. —
Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Natali, e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Iozzelli.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura (3505).

Il relatore Mengozzi precisa che la sua attuale relazione non può che ricollegarsi a quella già svolta sul disegno di legge n. 3409

che concerne la stessa materia. Già in tale occasione aveva ricordato che la discussione doveva tener conto di due punti di riferimento: la nuova fase della politica agricola apertasi in seno alla CEE dopo la svolta della primavera scorsa allorché, su preminente iniziativa italiana, fu deciso di dedicare maggiore attenzione ai problemi strutturali; e la entrata in funzione dei nuovi enti regionali con le conseguenze che ciò comporta, tra cui la revisione della struttura e dell'attività del Ministero dell'agricoltura. Non c'è dubbio che la nostra politica agricola va modificata, ma non è possibile trasferire tutte le modifiche in un provvedimento come quello in esame che ha natura finanziaria e portata limitata. Dato che il decreto-legge e il disegno di legge n. 3409 concernono materia identica, la logica suggerisce di arrivare ad un unico provvedimento da varare con urgenza, come hanno anche indicato in passato i rappresentanti dei vari sindacati. In tale direzione auspica una intesa tra tutti i gruppi.

Al termine della relazione, i deputati Bardelli, Marras, Salvatore e Bo chiedono una pausa dei lavori per approfondire la materia, mentre i deputati De Leonardis, Stella, Cristofori e Schiavon sottolineano l'opportunità di discutere rapidamente un provvedimento per il quale c'è grande attesa. Su richiesta quindi del deputato Bo, il ministro Natali precisa il pensiero del Governo rilevando che la conversione del decreto-legge all'ordine del giorno, che si inserisce in un complesso di provvedimenti analoghi, riveste un carattere di grande urgenza, in quanto l'agricoltura italiana non ha più finanziamenti e la situazione nelle campagne si va facendo per alcuni versi drammatica. È giusto approfondire problemi più generali del mondo agricolo, ma nell'attesa di questo approfondimento che non può risolversi in pochi giorni, sarebbe grave responsabilità impedire il ripristino di un flusso finanziario che serve agli agricoltori di ogni tipo e di ogni parte. Il Governo non è alieno dall'ampliare l'area del decreto-legge per mettere in moto un meccanismo più ampio, purché ciò avvenga senza inutili dilazioni. Le norme proposte possono anche non essere ritenute tutte efficienti, ma in ogni caso esse assolvono ad una funzione anche psicologica intesa a dare fiducia agli agricoltori. Per quanto riguarda problemi più generali, il Governo intende affrontarli globalmente portando avanti un discorso che non sia limitato ai soli patti agrari ma che si rifaccia anche ai grandi temi della Comunità europea e delle regioni. Concludendo, non è contrario

ad un breve rinvio della discussione se ciò deve facilitare un'intesa, tenendo sempre però ben presente l'urgenza del provvedimento.

Il deputato Bardelli precisa che la richiesta di rinvio del suo gruppo non ha intenti dilatori.

Il Presidente rinvia quindi alla seduta di domani mattina il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,30.

INDUSTRIA (XII)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Biagioni.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA: AUDIZIONE DEI DIRIGENTI DELLA CONFAPI

La Commissione ascolta una esposizione introduttiva del dottor Fabio Frugali, presidente della Confapi, e una relazione del dottor Carlo Bagni, segretario generale della Confapi, sui molteplici problemi posti dall'attuale situazione della piccola e media industria in Italia.

Segue un'ampia discussione nella quale intervengono i deputati Alesi, Erminero, Calvi, Maschiella, Tocco, Helfer, Romualdi e il Presidente Servadei. Ai numerosi quesiti posti rispondono il dottor Frugali, il dottor Bagni, il commendator Remo Galiazzo, vicepresidente della Confapi, e il ragionier Mario Poggio, vicepresidente della Confapi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971, ORE 18. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Biagioni.

Disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, concernente aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata presso l'Istituto mobiliare italiano (*Parere alla VI Commissione*) (3501);

Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*Parere alla VI Commissione*) (3502);

Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, concernente provvedimenti straordinari per lo sgravio di oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali (*Parere alla XIII Commissione*) (3503);

Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno (*Parere alla XIII Commissione*) (3504).

Il relatore Merenda, dopo essersi soffermato a descrivere con dovizia di dati l'attuale critica fase congiunturale specie in relazione alle specifiche difficoltà attraversate dalla piccola e media industria e dall'artigianato, riferisce congiuntamente sui provvedimenti anticongiunturali in esame, illustrando separatamente le finalità dei quattro decreti-legge di cui si propone la conversione. Sul primo di essi, che eleva da 100 a 150 miliardi di lire il fondo speciale per la ricerca applicata costituito presso l'IMI al fine di far fronte alle numerose domande di interventi per la realizzazione di progetti di ricerca, propone che la Commissione esprima parere favorevole alla Commissione di merito.

Il secondo decreto-legge prevede un intervento organico dell'esecutivo nel settore del credito agevolato al fine di incentivare una sollecita ripresa produttiva: viene aumentato di 50 miliardi il fondo di dotazione del Mediocredito centrale; lo stesso Mediocredito è messo in condizione di concedere contributi sugli interessi in operazioni di credito per l'esportazione e l'assistenza ai paesi in via di sviluppo; sono integrate e aggiornate le leggi n. 623 e n. 1016; è aumentato il fondo della Cassartigiana per il credito a favore delle imprese artigiane; sono potenziati il credito navale e i finanziamenti a favore dell'industria della pesca. Anche sulla conversione di questo decreto-legge il relatore propone che la Commissione esprima parere favorevole.

Analoga proposta avanza per il terzo decreto-legge con il quale si intende operare un alleggerimento degli oneri sociali, con conseguente riduzione del costo della manodopera, al fine di migliorare, nell'attuale fase congiunturale, l'equilibrio interno di quelle imprese che, per la loro modesta struttura tecnico-eco-

nomica, maggiormente risentono delle difficoltà dell'attuale fase congiunturale.

Il relatore infine illustra le finalità dell'ultimo decreto-legge che anticipa le misure previste dal disegno di legge n. 1525 presentato al Senato, tendenti a confermare e prorogare lo sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali e artigiane operanti nel Mezzogiorno. La misura dello sgravio, che il citato disegno di legge elevava al 25 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione contro la disoccupazione, è fissata dal decreto-legge al 30 per cento al fine di creare un nuovo stimolo agli insediamenti industriali e alla occupazione nel Mezzogiorno. Conclude proponendo anche per questo ultimo decreto-legge l'espressione di un parere favorevole alla Commissione di merito.

Il deputato Maschiella, in considerazione dell'importanza e della complessità dei problemi sollevati dai provvedimenti in esame e dei tempi assai ristretti con cui questi ultimi sono stati sottoposti al giudizio della Commissione, propone di rinviare la discussione alla seduta di martedì 13 prossimo.

Il Presidente Servadei, riconoscendo fondati i motivi della proposta del deputato Maschiella, propone a sua volta che i termini del rinvio siano fissati domani mattina nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione anche in rapporto all'andamento della discussione presso le Commissioni di merito.

La Commissione accoglie la proposta del Presidente.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* BIAGGI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Toros.

Disegno di legge:

Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas (2961).

Il deputato Pochetti sollecita il Governo a presentare le sue conclusioni circa le osservazioni espresse in sede di Comitato ristretto.

Il sottosegretario Toros assicura che il Governo riferirà quanto prima.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Proposte di legge:

Bianchi Fortunato: Modifiche degli articoli 5 e 41 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, sul riordinamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri (705);

Castlucci ed altri: Modificazioni alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni, per l'adeguamento dei contributi per marche dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri (1822).

Il deputato Nucci, riferendo sulle proposte di legge, ne rileva le differenze, che esigono dalla Commissione una particolare attenzione sulla materia oggetto delle proposte di legge stesse. Illustrando il contenuto rispettivo dei provvedimenti, fa presente che la proposta di legge n. 705 riguarda la riforma della normativa sulla formazione degli organi della Cassa geometri, per assicurare a questa la migliore funzionalità. In particolare, concerne l'elezione dei delegati, cercando di ovviare agli inconvenienti della vigente normativa. Su questa proposta di legge ritiene che non esistano motivi validi per escluderne l'approvazione. A sua volta, la proposta di legge n. 1822 mira al reperimento dei mezzi finanziari della cassa, con ritocchi ai contributi personali degli assicurati e ai contributi per marche. Il provvedimento richiede approfondimenti, dato che la sua reale portata non emerge dal testo presentato. Anche in armonia con l'avviso espresso dal Comitato pareri della Commissione giustizia, ritiene opportuno richiedere alla Cassa geometri una precisa documentazione della spesa e dell'entrata e approfondire i riferimenti alla competenza professionale dei geometri, mentre esprime perplessità sull'onere delle marche addossato al committente e al richiedente e sulla equiparazione delle marche stesse ai valori di bollo.

Dopo che il deputato Fortunato Bianchi ha dichiarato di associarsi alla relazione Nucci, il deputato Castlucci, riservandosi di entrare successivamente nel merito del provvedimento, concorda sull'opportunità di chiedere ulteriori documentazioni alla Cassa geometri e afferma che si farà egli stesso parte diligente affinché la stessa fornisca la documentazione richiesta quanto prima.

Il deputato Brunì rileva la diversità sussistente tra le proposte di legge. Ad avviso del suo gruppo, si può procedere ad una rapida

approvazione della proposta di legge n. 705 che rimedia, sia pure tardivamente, a lacune obiettive, esprimendo peraltro perplessità su taluni aspetti del provvedimento. Viceversa, si rende necessario attendere ulteriori elementi, così come ha proposto lo stesso relatore, prima di procedere nell'esame della proposta di legge n. 1822.

Il deputato Pucci di Barsento consente con la proposta di attendere un'ulteriore documentazione relativa alla proposta di legge n. 1822.

Il Presidente Biaggi, nell'attesa di tale documentazione, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, con l'intesa che comunque si proceda nell'esame della proposta di legge n. 705.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,25.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente BIAGGI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Toros.

All'inizio di seduta il Presidente Biaggi comunica che sarebbe suo proposito porre all'ordine del giorno della seduta di domani mattina i decreti-legge relativi allo sgravio degli oneri sociali per le imprese artigiane e per le piccole e medie imprese industriali nonché per le imprese industriali e artigiane del Mezzogiorno.

Il deputato Pazzaglia, espressi i dubbi sulla opportunità dell'assegnazione dei provvedimenti alla Commissione lavoro, osserva che comunque si rende necessario attendere i pareri delle Commissioni bilancio e industria.

Il Presidente osserva che probabilmente tali pareri saranno espressi nella giornata di domani. Per l'intanto, si potrà iniziare la discussione dei due provvedimenti, ed eventualmente, in caso di tempestiva assegnazione alla Commissione, potrà essere esaminato anche il disegno di legge sulla previdenza dei dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, già approvato dalla Commissione e modificato dal Senato.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Il sottosegretario Toros, rispondendo ad una richiesta formulata in precedenti sedute, fa presente al deputato Pisicchio che il disegno di legge sulla previdenza degli autoferrotramvieri è già stato presentato al Senato; circa l'attuazione della legge sul collocamento

in agricoltura, il Ministro Donat-Cattin fornirà al più presto notizie alla Commissione.

Il Presidente Biaggi coglie l'occasione per comunicare alla Commissione di aver inviato al ministro Donat-Cattin una lettera nella quale, conformemente alle richieste espresse in Commissione, lo ha invitato a riferire sulla situazione generale del sistema pensionistico, sull'attuazione della legge sul collocamento in agricoltura, nonché su altre questioni particolari in ordine alle quali sono state presentate interrogazioni deferite alla Commissione. Si augura che il ministro possa riferire alla Commissione nella prossima settimana.

Il deputato Gramegna lamenta la paralisi dell'attività legislativa della Commissione provocata dai gravi ritardi imputabili al Governo. All'ordine del giorno sono stati posti numerosi provvedimenti, ma non si giunge ad una loro approvazione per la volontà, che il Governo manifesta, di insabbiare le iniziative parlamentari. Invita pertanto la Presidenza della Commissione a compiere gli opportuni passi per sbloccare la situazione.

Il Presidente osserva che la questione potrà essere opportunamente chiarita con la presenza del ministro Donat-Cattin in Commissione. Fa comunque rilevare che un importante traguardo sarà raggiunto se le Commissioni riunite giustizia e lavoro riusciranno ad approvare — come è ormai agevole, posto che si è concluso l'esame degli articoli — la riforma del processo del lavoro prima delle ferie estive.

Il sottosegretario Toros assicura che si farà interprete presso il ministro dei rilievi manifestati dalla Commissione.

Disegno e proposte di legge:

Diritto degli assistiti dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali e dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico all'assistenza sanitaria diretta opzionale (3220);

Roberti ed altri: Nuove norme sull'assistenza sanitaria per i dipendenti statali e sulla composizione degli organi istituzionali dell'ENPAS (1780);

De Lorenzo Ferruccio: Modifiche degli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1942, n. 42, e successive modificazioni, in materia di composizione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (2343).

Il relatore Nucci osserva che le considerazioni espresse nella precedente seduta dal deputato Pochetti non gli sembrano condivisibili. I precedenti legislativi dimostrano che il tipo di assistenza corrisposto dai due enti

è stato fissato per legge: quindi, non è possibile modificare con atto dei rispettivi organi amministrativi tale regime assistenziale. Quanto alle aliquote, si tratta di verificare, sulla base dei dati che il Governo dovrà fornire, la fondatezza dei rilievi mossi. Il problema essenziale, in ogni caso, è quello di procedere sollecitamente all'approvazione dei provvedimenti che, oltre che opportuni, sono pienamente legittimi. Un ulteriore elemento in questo senso è costituito dalla sollecitazione che i sindacati hanno rivolto al Governo per una rapida approvazione con legge di questa modifica, vivamente attesa dagli interessati.

Il deputato Pochetti non contesta l'attesa della categoria. Il ritardo è imputabile soltanto al Governo che, al termine della discussione sulle linee generali, si era impegnato a rispondere agli ortari intervenuti nel dibattito, ma non ha ancora fornito alcuna risposta. Le leggi istitutive degli enti hanno attribuito ai relativi consigli di amministrazione di stabilire le forme di assistenza. Lo ENPDEDP ha già emanato una delibera del genere, che si è scontrata con l'opposizione dei medici, senza che il Ministero del lavoro sia intervenuto. D'altro canto, come più volte ha già rilevato, la situazione amministrativa dell'ENPAS urge di essere regolarizzata, per poter addivenire ad analogia delibera. Comunque, se si vuole procedere con legge, da approvarsi dalla Commissione in sede legislativa, il suo gruppo non si opporrà; è il Governo, con il suo ritardo nel fornire i dati richiesti dalla Commissione, che impedisce una sollecita definizione del problema.

Il Presidente chiede alla Commissione se consente alla richiesta di assegnazione in sede legislativa dei tre provvedimenti, ed ottiene il consenso unanime della stessa.

Proposta di legge:

Senatori Brusasca ed altri: Istituzione di un Ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (3237).

Il deputato Pazzaglia, preliminarmente, si richiama alla necessità di rispettare la programmazione dei lavori della Commissione, per evitare che si pongano all'ordine del giorno molti provvedimenti senza arrivare alla conclusione di alcuno. Si esamini pure questo provvedimento, ma non ci si arresti per gli altri, già programmati, reagendo all'incapacità dimostrata dal Governo nel presentare le proprie iniziative parlamentari, dalla quale deriva il risultato di paralizzare l'attività delle

Commissioni, bloccando le iniziative parlamentari.

Il deputato Vincenzo Mancini, prima di entrare nel merito del provvedimento di cui è relatore, osserva che esso è stato posto all'ordine del giorno della Commissione in base ad una deliberazione della Commissione stessa. Il provvedimento è stato approvato dal Senato e il Governo ha già comunicato che non è contrario alla richiesta di assegnazione in sede legislativa del testo votato dall'altro ramo del Parlamento. Pertanto, senza esaminarne i problemi politici sollevati dal deputato Pazzaglia, gli sembra contraddittorio e poco realistico porre delle riserve nei confronti di un provvedimento che, a prescindere dal quadro generale, ha possibilità di procedere senza eccessivi intoppi verso l'approvazione.

Il deputato Sulotto rileva che il problema è non già regolamentare ma essenzialmente politico. Non ha nulla in contrario all'inserzione nel programma concordato in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei gruppi, di un provvedimento già approvato dall'altro ramo del Parlamento. Si tratta, piuttosto, di decidere un atteggiamento preciso su tutto il programma dei lavori della Commissione. Il Governo, emanando i recenti decreti-legge, ha reperito immediatamente centinaia di miliardi, mentre sostiene di non poter assicurare la copertura per provvedimenti da lungo tempo già all'esame della Commissione. Se il Governo manterrà il suo atteggiamento dilatorio, gli sembra opportuno, per non lasciare in sospeso le questioni, concludere l'esame dei provvedimenti in sede referente, licenziando i relativi testi per l'Assemblea.

Il deputato Gramegna fa rilevare che la vera contraddizione è quella della maggioranza, che apre un largo ventaglio di problemi legislativi senza riuscire a risolverne alcuno, per responsabilità del Governo. Il gruppo comunista non si è opposto ad un primo esame in sede referente del provvedimento, riservandosi di valutare, dopo la relazione, il contenuto di questo.

Il deputato Vincenzo Mancini passando a riferire sulla proposta di legge, osserva che essa mira alla istituzione di un ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro iscritti all'albo e dei loro familiari. Il provvedimento definisce un ordinamento dell'ente snello, che dovrebbe favorire procedure rapide. Sottolineato che in materia di ricorsi non si ha un completo adeguamento ai principi sanciti dalla legge n. 153 del 1969,

ricorda che il provvedimento prevede l'istituzione di una pensione di vecchiaia, di una pensione di invalidità (che più propriamente bisognerebbe chiamare di inabilità) e di una pensione di reversibilità. La misura delle prime due è dentica e fissata in lire 975 mila annue, con possibilità di maggiorazione in ragione del versamento di contributi per mache a carico del datore di lavoro. È previsto, altresì, un meccanismo di aggiustamento di tali importi alla variazione del costo della vita. Agli assicurati è garantita l'assistenza sanitaria con gestione e contabilità separate, ma a mezzo di convenzioni con enti pubblici che già provvedono all'assistenza di malattia. È prevista, inoltre, l'erogazione di provvidenze a favore degli iscritti, dei pensionati e dei loro familiari che versino in condizioni di accertato bisogno determinate da circostanze e situazioni di particolare gravità: comunque il relativo stanziamento in bilancio non può superare il 4 per cento del gettito dei contributi personali degli iscritti per al gestione invalidità, vecchiaia e superstiti. Illustrata la disciplina concernente i contributi personali e per marche, la gestione finanziaria e le norme transitorie finali, conclude sollecitando una tempestiva approvazione del provvedimento.

Il deputato Sulotto si domanda come sia possibile che, con un onere contributivo ridotto rispetto a quello cui sono tenuti gli assicurati presso l'INPS, si conseguano prestazioni sensibilmente maggiori rispetto a quelle medie corrisposte dalla previdenza sociale. Questo interrogativo induce a valutare attentamente e con la necessaria ponderazione il provvedimento.

Il deputato Fortunato Bianchi rileva che la circostanza per cui, con oneri ridotti degli assicurati, si conseguono alte prestazioni dipende dal fatto che costoro beneficiano di redditi standardizzati ad elevato livello, a differenza di ciò che accade per l'assicurazione generale, soprattutto a causa dell'incidenza dei pensionati anteriori alla legge n. 153 del 1969. Occorre, considerare il gettito fornito dai contributi per marche. Certo, nel quadro di un generale riordino del sistema pensionistico, occorre razionalizzare tutti questi fondi. Pertanto, è favorevole alla proposta di legge, al fine di offrire anche a questa categoria una tutela previdenziale ed assistenziale, ma sottolinea come resti il problema di arrivare ad un sistema organico e generale.

Il deputato Sulotto insiste sulle sue perplessità circa il finanziamento del nuovo ente, rilevando che il gettito delle marche, in sostan-

za, è a carico della collettività, perché i datori di lavoro si rifanno di questi costi aggiuntivi con aumenti dei prezzi dei loro prodotti.

Il Presidente rileva che il problema della contribuzione per marche si presenta con portata generale e potrebbe essere convenientemente affrontato in occasione della relazione del ministro alla Commissione sulla situazione previdenziale. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Proposte di legge:

Piccinelli: Modifica alle norme sulla prevenzione e l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi (782);

Bortot ed altri: Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da inalazione di polveri (3458).

Il deputato Allocca riferisce sui contatti che, per mandato della Commissione, ha avuto con esperti dei patronati e con docenti universitari.

Sottolineata l'utilità di tali incontri, rileva che bisognerebbe integrarli con quelli con l'INAIL e con rappresentanti dei cementieri. Si potrà così essere in grado di elaborare un testo definitivo.

Il Presidente prende atto della richiesta e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente GRAZIOSI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità, La Penna.

Disegno di legge:

Tutela sanitaria delle attività sportive (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (3238).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli del disegno di legge approvando, all'articolo 1, in sostituzione dell'ultimo comma del testo originario, un'aggiunta, proposta dal Comitato ristretto, al secondo comma, approvato nella precedente seduta, delle parole « che si avvale della collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano ».

La Commissione approva, quindi, in linea di principio gli articoli 2, 10 e 12 relativi alle implicazioni finanziarie, nonché in via definitiva, gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 13, nel nuovo testo interamente sostitutivo predisposto dal Comitato ristretto con alcune modifiche di ordine formale proposte nel corso della discussione.

Il Presidente Graziosi dichiara che trasmetterà alla Commissione bilancio gli articoli approvati in linea di principio per il prescritto parere sulle conseguenze finanziarie.

Interviene, infine, il relatore De Maria il quale nel ricordare l'*iter* del disegno di legge che ha mutato fisionomia rispetto al testo trasmesso dal Senato, essendosi accentuati gli aspetti di medicina preventiva, ringrazia i componenti del Comitato ristretto per l'intenso lavoro svolto e il contributo dato alla definitiva formulazione del provvedimento.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Proposta di legge:

Ciccardini: Regolamentazione della vivisezione (2748).

Il sottosegretario di Stato per la sanità La Penna, rileva preliminarmente, richiamandosi alla dichiarazione da lui fatta nella seduta del 12 maggio, l'orientamento favorevole del Governo alle finalità del provvedimento, sottolineando peraltro la necessità di valutarne attentamente le modalità tecniche. A tal fine, avendo il Ministero della sanità già predisposto e diramato per il concerto un disegno di legge in materia, propone in ossequio ad una tradizione nei lavori della Commissione, di proseguire la discussione della proposta di legge, costituendo un Comitato ristretto per una nuova formulazione degli articoli che tenga conto anche delle scelte operate dal Ministero nel suo testo.

Intervengono, quindi, il deputato Ciccardini per dare atto al sottosegretario La Penna della posizione costituzionalmente corretta da lui assunta a nome del Governo e che si distacca sostanzialmente dall'altra, di rinvio, espressa dal sottosegretario Mariani in sede di Commissione interni e il Presidente Graziosi per invitare il Governo ad impedire che, nelle more dell'approvazione del provvedimento, siano rilasciate dal Ministero della sanità autorizzazioni all'apertura di nuovi centri nei quali si operi la vivisezione degli animali.

La Commissione, quindi, approva la proposta di costituire un Comitato ristretto.

Il Presidente Graziosi comunica di avere chiamato a far parte del Comitato oltre al relatore Allocca, i deputati Ciccardini, De Lorenzo Ferruccio, De Maria, Ferrari, Mascolo, Morelli e Sorgi.

Al termine della seduta il Presidente propone di modificare l'ordine del giorno della seduta di mercoledì 14 luglio, nel senso di sostituire alla proposta di legge n. 2748, deferita ora all'esame del Comitato ristretto, la proposta di legge n. 1734 sugli aiuti dirigenti.

La Commissione concorda.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1971, ORE 17,20. — *Presidenza del Presidente OLIVA.* — Intervengono il Ministro dell'interno, Restivo ed il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Fossa.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN ORDINE ALLO SCHEMA DI DECRETO CONCERNENTE « RIORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO ».

Il presidente Oliva comunica che il ministro Gaspari in una sua lettera ha confermato che i provvedimenti di trasferimento e di riordinamento debbono essere esaminati contestualmente, onde per i secondi il termine deve intendersi decorrere dal giorno in cui vengono comunicati ufficialmente alla Commissione gli schemi di decreti di trasferimento.

Conferma inoltre che la legge sul riassetto autorizza le deleghe di funzioni alle regioni.

Il Presidente propone pertanto alla Commissione di accantonare l'esame dello schema in titolo in attesa della trasmissione di quello sul trasferimento delle funzioni alle regioni nella stessa materia.

Così rimane stabilito.

COMUNICAZIONI DEL SOTTOSEGRETARIO FOSSA SULLO STATO DI PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DI DECRETI RELATIVI AI TRASFERIMENTI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE REGIONI.

Il sottosegretario Fossa comunica che a giorni sarà trasmesso alle regioni lo schema di decreto delegato relativo all'agricoltura, mentre si stanno definendo quelli relativi ai

lavori pubblici ed urbanistica ed all'assistenza sanitaria ed ospedaliera, che saranno anche essi al più presto trasmessi. Avverte inoltre che restano ancora in sospenso taluni punti in materia di turismo ed industria alberghiera.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « CIRCOSCRIZIONI COMUNALI E POLIZIA URBANA E RURALE ».

Il presidente Oliva, avendo il relatore Di Primio fatto sapere di dover ritardare, chiede se la Commissione intenda procedere nei lavori anche in assenza del relatore.

Il deputato Ballardini si pronuncia per il proseguimento del dibattito, mentre il ministro Restivo dichiara di voler esprimere le proprie osservazioni sul decreto in esame alla presenza del relatore.

Dopo brevi interventi dei deputati Caruso ed Antonio Mancini, la Commissione decide di tornare a convocarsi nei giorni di mercoledì 14 e giovedì 15 luglio, alle ore 17, per proseguire l'esame degli schemi di decreti delegati relativi alle circoscrizioni comunali, polizia locale, urbana e locale ed ai trasporti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,45.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 8 luglio, ore 16,30.

COMMISSIONE SPECIALE per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.

Giovedì 8 luglio, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

LA LOGGIA ed altri: Disciplina delle locazioni commerciali (1592);

RICCIO: Disciplina giuridica dell'avviamento commerciale e tutela delle locazioni di immobili adibiti ad impresa o ad attività commerciale, artigiana, turistica (1744);

MAMMI: Nuove disposizioni per la tutela giuridica dell'avviamento commerciale (1773);

— Relatore: La Loggia.

COMMISSIONI RIUNITE IV (Giustizia) e XIII (Lavoro)

Giovedì 8 luglio, ore 16,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro (524);

CACCIATORE ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (903) — (*Urgenza*) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

COCCIA ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro e le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria (966) — (*Parere della I, della V e della VI Commissione*);

ALLOCCA e BERNARDI: Modifica al terzo comma dell'articolo 75 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario (1423);

GIRARDIN ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1729) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

CACCIATORE ed altri: Esenzione dal pagamento di imposte, tasse, diritti e contributi nelle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria (3010) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

— Relatori: per la IV Commissione Muttosio e Lospinoso Severini; per la XIII Commissione Gunnella.

COMMISSIONI RIUNITE IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti)

Giovedì 8 luglio, ore 12.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

LONGONI: Ulteriore proroga al 30 giugno 1974 del termine stabilito dal sesto comma

dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale (3157);

ALPINO ed altri: Ulteriore proroga al 1° luglio 1973 del termine stabilito dal comma sesto dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale, modificato con legge del 26 giugno 1964, n. 434, e con legge 13 agosto 1969, n. 613 (3305);

— Relatori: per la IX Fioret; per la X Brizioli.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Giovedì 8 luglio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè 1968, adottato a Londra il 19 febbraio 1968 (1714-B) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Vedovato;

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto italo-latino americano sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 3 giugno 1969 (3425) — (*Parere della IV e VI Commissione*) — Relatore: Di Giannantonio;

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note e dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia relativi alla pesca nelle acque jugoslave, conclusi a Belgrado rispettivamente il 30 dicembre 1968 e il 16 aprile 1969 (3426);

— (*Parere della V e X Commissione*) — Relatore: Orlandi.

IN SEDE CONSULTIVA.

Attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 52, 58, 67 e 68 paragrafo 2, del trattato istitutivo della CEE (3354) — (*Parere alla VI Commissione*);

— Relatore: Sedati.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 8 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma del diritto di famiglia (703);

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

DARIDA: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

IOTTI LEONILDE: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821);

— Relatori: Martini Maria. Eletta e Castelli.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

Giovedì 8 luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sui disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1971, n. 428, concernente aumento del fondo di dotazione per la ricerca applicata presso l'Istituto mobiliare italiano (3501) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Isgrò;

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1971, n. 430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei

settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato (3502) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Isgrò;

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1971, n. 431, concernente provvedimenti straordinari per lo sgravio di oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali (3503) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Isgrò;

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1971, n. 429, concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno (3504) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Isgrò;

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura (3505) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Isgrò.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Interventi a favore dell'agricoltura (3409);

BONOMI ed altri: Provvidenze per la viabilità vicinale e interpodereale e per gli acquedotti rurali (67);

GIRAUDI ed altri: Integrazioni alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 8 della legge medesima (2322);

PREARO ed altri: Concessione di un contributo dello Stato per favorire la commercializzazione dei prodotti ortoflorofrutticoli (2741);

PREARO ed altri: Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura negli esercizi 1971 e 1972 (3090);

GIANNINI ed altri: Norme per un programma pubblicitario per la valorizzazione e l'incremento del consumo dell'olio di oliva e per la espansione dell'olivicoltura nazionale (1273);

Bo ed altri: Rifinanziamento dell'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ed altre agevolazioni a favore delle cantine sociali o associazioni di produttori nel settore vitivinicolo (2114);

— (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Isgrò.

VI COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

Giovedì 8 luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1971, n. 428, concernente aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata presso l'Istituto mobiliare italiano (3501) — Relatore: Bima — (*Parere della V e della XII Commissione*);

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1971, n. 430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato (3502) — Relatore: Bima — (*Parere della V, della X e della XII Commissione*).

Giovedì 8 luglio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2966-B) — Relatore: Patrini — (*Parere della I e della II Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

BONIFAZI ed altri: Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblica con sede in Siena, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le agevolazioni fiscali e con il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni (2994) — Relatore: Perdonà.

Seguito della discussione della proposta di legge:

BOTTA e MIROGLIO: Modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti tessili di cui al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, modificata dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, ed al decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella leg-

ge 1° agosto 1969, n. 478 (1941) — Relatore: Botta — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

Senatore BERTHET: Trasferimento di beni immobili dello Stato e della ex GIL alla Regione Valle d'Aosta (3018) — Relatore: Botta — (*Parere della I e della II Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

Senatori ZUGNO ed altri: Norme relative all'applicazione agli atti di compravendita di terreni stipulati tra parenti fino al terzo grado dei benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2872) — Relatore: Botta — (*Parere della V Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 8 luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (*Approvato dal Senato*) (3450) — (*Parere della I, della IV, della V e della XIV Commissione*);

CASTELLUCCI: Incarichi nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria in possesso dei titoli di abilitazione alla libera docenza (40);

GIOMO: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria (611) — (*Parere della IV Commissione*);

GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento della università (788) — (*Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione*);

ROMANATO ed altri: Istituzione, nell'ambito universitario, della facoltà artistico-figurativa (1089) — (*Parere della V Commissione*);

BOZZI ed altri: Trasformazione delle accademie di belle arti in istituti superiori di

belle arti (1149) — (*Parere della V Commissione*);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

GIOMO e CASSANDRO: Norme per l'abolizione del valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università e dagli istituti di istruzione superiore (2364) — (*Parere della I, della II e della IV Commissione*);

MAGGIONI: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861) — (*Parere della I, della V e della XIV Commissione*);

MONACO: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari ed ospedalieri (3372) — (*Parere della XIV Commissione*);

— Relatore: Elkan.

Esame della proposta di legge:

SCALFARO ed altri: Trasformazione della scuola triennale a fini speciali di scienze ed arti nel campo della stampa del Politecnico di Torino in facoltà di arte e scienza della stampa (2802) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Elkan.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 8 luglio, ore 11.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

ZANIBELLI ed altri: Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (1120) — (*Parere della I, della IV, della V, della VI e della XI Commissione*);

BONOMI ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante

norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti (1443) — (*Parere della V, della VI e della XI Commissione*);

Senatore ZUGNO ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli dipendenti delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti (*Approvata dal Senato*) (1492) — (*Parere della V, della VI e della XI Commissione*);

BARDELLI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (2445) — (*Parere della I, della IV, della V, della VI e della XI Commissione*);

ZANIBELLI ed altri: Estensione ai lavoratori residenti nei comuni o centri rurali delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti e successive integrazioni e modificazioni (*Urgenza*) (2675) — (*Parere della IV, della V, della VI e della XI Commissione*);

BALLARIN ed altri: Estensione ai pescatori dei benefici previsti dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (3322) — (*Parere della V e della XI Commissione*);

— Relatore: Carra.

Esame della proposta di legge:

Senatore ANDÒ: Integrazioni e modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 516, concernente l'autorizzazione alla concessione di mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3247) — Relatore: Achilli — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Esame del disegno di legge:

Disposizioni integrative alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti (3054) — Relatore: Giglia — (*Parere della I e della V Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

CALVETTI ed altri: Norme per la disciplina delle opere che si eseguono a totale carico dello Stato o con il concorso o contributo del medesimo (1703) — Relatore: Achilli — (*Parere della I Commissione*);

CALVETTI ed altri: Norme recanti snellimenti procedurali per la esecuzione di opere pubbliche (3461) — Relatore: Achilli — (*Parere della I, della II, della VI e della VIII Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria delle opere idrauliche e delle arginature del canale Navile dalla località « La Bova » di Bologna allo sbocco nel fiume Reno (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1864) — Relatore: Giraudi — (*Parere della V Commissione*);

Cancellazione delle linee navigabili del canale Naviglio Adigetto e del canale Scortico (1994) — Relatore: Giraudi — (*Parere della VI Commissione*);

Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria del complesso dei manufatti costituenti il nodo idraulico di Cascina di Lambro, dove il fiume Lambro sottopassa il Canale Martesana (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2355) — Relatore: Giraudi — (*Parere della V Commissione*);

Classifica in II categoria delle opere idrauliche interessanti gli argini, le sponde e la difesa in destra e sinistra del fiume Arno, dallo sbocco del fiume Sieve a Pontassieve allo sbocco del torrente Mugnone in località l'Indiano, a valle dell'abitato di Firenze (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3285) — Relatore: Giraudi — (*Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

GIOLITTI ed altri: Espropriazione del comprensorio dell'Appia Antica in Roma per la sua destinazione a parco pubblico (2159) — Relatore: Calvetti — (*Parere della II, della IV e della V Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 8 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Contributi a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale,

per il Centro d'idrodinamica di Roma (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3473) — Relatore: Marocco — (*Parere della V e della VII Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori TRABUCCHI e FORMICA: Concessione di contributi per investimenti alle aziende pubbliche di trasporto (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3212) — Relatore: Azimonti — (*Parere della II e della V Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

Senatori AVEZZANO COMES e SAMMARTINO: Composizione del consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3414) — Relatore: Querci — (*Parere della I Commissione*);

MERLI: Integrazione e modifica della legge 11 febbraio 1971, n. 50, concernente la navigazione da diporto (3429) — Relatore: Merli.

IN SEDE REFERENTE:

Esame del disegno di legge:

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3405) — Relatore: Bianchi Gerardo — (*Parere della V Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

RICCIO ed altri: Ristrutturazione giuridica e funzionale dell'amministrazione del porto di Napoli (1180) — Relatore: Amodio — (*Parere della I, della V e della IX Commissione*);

GIOIA ed altri: Integrazioni e modifiche alla legge 14 novembre 1961, n. 1268, concernente la costituzione dell'ente autonomo del porto di Palermo (1979) — Relatore: Russo Ferdinando — (*Parere della V Commissione*);

BIASINI: Istituzione dell'ente autonomo del porto di Ravenna (590) — Relatore: Brizioli — (*Parere della I, della V e della IX Commissione*);

ZACCAGNINI ed altri: Istituzione dell'ente autonomo del porto di Ravenna (*Urgenza*)

(2488) — Relatore: Brizioli — (*Parere della I, della V e della IX Commissione*);

CATTANEI ed altri: Finanziamento dei lavori di costruzione di un primo nucleo portuale, completo e funzionale, del porto di Genova-Voltri (3314) — Relatore: Querci — (*Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione*).

CERVONE ed altri: Costituzione dell'ente porto di Gaeta (566) — Relatore: Amodio — (*Parere della I, della V e della IX Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara (3352) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Marocco;

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note e dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia relativi alla pesca nelle acque jugoslave, conclusi a Belgrado rispettivamente il 30 dicembre 1968 e il 16 aprile 1969 (*Approvato dal Senato della Repubblica*) (3426) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Bassi Aldo.

Parere sulle proposte di legge:

IANNIELLO ed altri: Norme a favore dei dipendenti della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato assimilabili agli ex combattenti (2838) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Querci;

QUARANTA: Estensione al personale del Corpo delle capitanerie di porto e del CEMM, ruolo dei servizi portuali e nocchieri di porto, dell'indennità di alloggio e del trattamento economico dovuto al personale delle altre forze di polizia (3312) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Amodio;

DE MEO: Modifiche di alcune norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica (3378) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Palmiotti;

CATTANEI ed altri: Ulteriore contributo statale per la costruzione di un super bacino di carenaggio galleggiante nel porto di Genova (3036) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Azimonti.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 8 luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura (3505) — Relatore: Mengozzi — (*Parere della V Commissione*).

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Interventi in favore dell'agricoltura (3409) — (*Parere della I, della V, della VI e della XII Commissione*);

BONOMI ed altri: Provvidenze per la viabilità vicinale e interpodereale e per gli acquedotti rurali (67) — (*Parere della V Commissione*);

Bo ed altri: Rifinanziamento dell'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ed altre agevolazioni a favore delle cantine sociali o associazioni di produttori nel settore vitivinicolo (2114) — (*Parere della V Commissione*);

GIRAUDI ed altri: Integrazioni alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 8 della legge medesima (2322) — (*Parere della V Commissione*);

PREARO: Concessione di un contributo dello Stato per favorire la commercializzazione di prodotti ortoflorofrutticoli (2741) — (*Parere della V e della XII Commissione*);

PREARO ed altri: Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura negli esercizi 1971 e 1972 (3090) (*Urgenza*) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Mengozzi;

e della proposta di legge:

GIANNINI ed altri: Norme per un programma pubblicitario per la valorizzazione e l'incremento del consumo dell'olio d'oliva e per l'espansione dell'olivicoltura nazionale (1273) — Relatore: Mengozzi — (*Parere della V Commissione*).

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 8 luglio, ore 10.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO MARIO ZAGARI SULL'ANDAMENTO ATTUALE DEL COMMERCIO CON L'ESTERO E SULLA RECENTE MISSIONE COMMERCIALE ITALIANA NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 8 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (*Modificato dalla X Commissione permanente del Senato*) (2960-B);

— Relatore: Bianchi Fortunato.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, concernente provvedimenti straordinari per lo sgravio di oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali (3503) — Relatore: Bianchi Fortunato — (*Parere della V e della XII Commissione*);

Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno (3504) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della XII Commissione*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Giovedì 8 luglio, ore 10,30.

Esame di temi relativi alla riforma dei servizi radiotelevisivi.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia in Sicilia.**

Giovedì 8 luglio, ore 10.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui fenomeni di criminalità in Sardegna.**

Giovedì 8 luglio, ore 9 e 17,30.

Seguito della discussione sulla relazione generale.

**COMMISSIONE SPECIALE
per l'esame dei provvedimenti concernenti
la disciplina dei contratti di locazione
degli immobili urbani.**

Venerdì 9 luglio, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

LA LOGGIA ed altri: Disciplina delle locazioni commerciali (1592);

RICCIO: Disciplina giuridica dell'avviamento commerciale e tutela delle locazioni di immobili adibiti ad impresa o ad attività commerciale, artigiana, turistica (1744);

MAMMI: Nuove disposizioni per la tutela giuridica dell'avviamento commerciale (1773);

— Relatore: La Loggia.

**COMMISSIONI RIUNITE
IV (Giustizia) e XI (Agricoltura)**

Venerdì 9 luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CIAFFI ed altri: Trasformazione della mezzadria e colonia parziaria in affitto (2754);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (3040) — (*Parere della V Commissione*);

INGRAO ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratti di affitto e nuove norme per l'accesso alla proprietà della terra (*Urgenza*) (3110) — (*Parere della I e della V Commissione*);

AVERARDI ed altri: Norme per la trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia parziaria in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune (3225) — (*Parere della I e della V Commissione*);

TRUZZI ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia parziaria in contratti di affitto di fondo rustico (3251) — (*Parere della I Commissione*);

BIGNARDI ed altri: Risoluzione dei contratti di mezzadria, colonia parziaria ed affitto di fondo rustico (3358);

— Relatori: Speranza, per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione;

e delle proposte di legge:

BONOMI ed altri: Norme in materia di colonia parziaria (273) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione — (*Parere della I Commissione*);

BARCA ed altri: Norme per il superamento della mezzadria (668) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione — (*Parere della I Commissione*);

REICHLIN ed altri: Norme per la trasformazione dei rapporti colonici e per lo sviluppo agrario miglioratorio (1158) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione — (*Parere della I Commissione*);

CIAFFI ed altri: Norme in materia di contratti di mezzadria stipulati in violazione del divieto di cui all'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 756 (1699) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione — (*Parere della I Commissione*).

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

Mercoledì 14 luglio, ore 17.

Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

Contro il deputato Felici (Doc. IV, n. 136)
— Relatore: Malagugini.

I COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali)

Mercoledì 14 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

CARUSO ed altri: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3192);

COSSIGA: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3222);

— Relatore: Galloni.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine (2933) — Relatore: Bressani — (*Parere della II, della IV, della V, della XI e della XIV Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

DI PRIMIO ed altri: Norme contenenti interpretazione autentica degli articoli 4 e 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recepita nell'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e nuove disposizioni in materia di concorsi per impieghi statali a favore dei perseguitati politici e razziali (3049);

ROBERTI e PAZZAGLIA: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, anche agli ex deportati ed internati civili (3094);

— Relatore: Tozzi Condivi — (*Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

Senatori LI VIGNI ed altri: Norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse (*Approvato, in un testo unificato dalla V Commissione del Senato*) (3437) — Relatore: Di Primio — (*Parere della V e della VI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

CIAMPAGLIA: Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 19 luglio 1962, n. 959, sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria (681) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

BALLARDINI: Revisione delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige per la elezione del Senato della Repubblica (3191) — Relatore: Bressani;

BALLARDINI ed altri: Norme di coordinamento fra le funzioni statali e quelle delle province autonome di Bolzano e Trento in materia di scuole materne (2145) — Relatore: Bressani — (*Parere della V e della VIII Commissione*);

ZACCAGNINI: Trattenimento in servizio del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti (3374) — Relatore: Bressani — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

AMADEI GIUSEPPE e SANTI: Modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernente il trattamento economico del personale statale (675);

BOFFARDI INES ed altri: Modifica degli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e ripristino degli articoli 9, 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2905);

— Relatore: Nucci — (*Parere della V e della XIII Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Ordinamento penitenziario (3209) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Riccio.

Parere sulla proposta di legge:

AMODIO: Norme integrative della legge 16 febbraio 1967, n. 14, concernente la disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (2427) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Ianniello.

Parere sulle proposte di legge:

NOVELLA ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (796);

STORTI ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (805);

POLOTTI ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (982);

ZANTI TONDI CARMEN ed altri: Nuove norme per l'assistenza alla maternità e alla prima infanzia e sviluppo degli asili-nido (1816);

— (*Parere alla II e alla XIV Commissione*) — Relatore: Bressani.

Parere sulle proposte di legge:

CALVETTI ed altri: Norme recanti snellimenti procedurali per la esecuzione di opere pubbliche (3461) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Galloni;

CALVETTI ed altri: Norme per la disciplina delle opere che si eseguono a totale carico dello Stato o con il concorso o contributo del medesimo (1703) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Galloni;

Senatori AVEZZANO COMES e SAMMARTINO: Composizione del consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (3414) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Nucci.

Parere sul disegno di legge:

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2966-B) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Bressani.

Parere sulle proposte di legge:

ZANIBELLI ed altri: Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (1120);

BARDELLI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (2445);

— (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Galloni.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Mercoledì 14 luglio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Tutela sanitaria delle attività sportive (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3238) — Relatore: De Maria — (*Parere della II, della IV e della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

CICCARDINI: Regolamentazione della vivisezione (2748) — Relatore: Allocca — (*Parere della II e della IV Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni Statali)

Giovedì 15 luglio, ore 10.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI SUL PIANO MINERARIO.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 15 luglio, ore 10.

INDAGINE CONOSCITIVA
SUL SETTORE DEGLI ELETTRODOMESTICI.

Audizione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Silvio Gava.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 21 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

CARUSO ed altri: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3192);

COSSIGA: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3222);

— Relatore: Galloni.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine (2933) — Relatore: Bressani — (*Parere della II, della IV, della V, della XI e della XIV Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

DI PRIMIO ed altri: Norme contenenti interpretazione autentica degli articoli 4 e 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recepita nell'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e nuove disposizioni in materia di concorsi per impieghi statali a favore dei perseguitati politici e razziali (3049);

ROBERTI e PAZZAGLIA: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, anche agli ex deportati ed internati civili (3094);

— Relatore: Tozzi Condivi — (*Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

Senatori LI VIGNI ed altri: Norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse (*Approvato, in un testo unificato dalla V Commissione del Senato*) (3437) — Relatore: Di Primio — (*Parere della V e della VI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

CIAMPAGLIA: Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 19 luglio 1962, n. 959, sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria (681) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

BALLARDINI: Revisione delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige per la elezione del Senato della Repubblica (3191) — Relatore: Bressani;

BALLARDINI ed altri: Norme di coordinamento fra le funzioni statali e quelle delle province autonome di Bolzano e Trento in materia di scuole materne (2145) — Relatore: Bressani — (*Parere della V e della VIII Commissione*);

ZACCAGNINI: Trattenimento in servizio del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti (3374) — Relatore: Bressani — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

AMADEI GIUSEPPE e SANTI: Modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernente il trattamento economico del personale statale (675);

BOFFARDI INES ed altri: Modifica degli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e ripristino degli articoli 9, 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2905);

— Relatore: Nucci — (*Parere della V e della XIII Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Ordinamento penitenziario (3209) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Riccio.

Parere sulla proposta di legge:

AMODIO: Norme integrative della legge 16 febbraio 1967, n. 14, concernente la disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale

della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (2427) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Ianniello.

Parere sulle proposte di legge:

NOVELLA ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (796);

STORTI ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (805);

POLOTTI ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (982);

ZANTI TONDI CARMEN ed altri: Nuove norme per l'assistenza alla maternità e alla prima infanzia e sviluppo degli asili-nido (1816);

— (*Parere alla II e alla XIV Commissione*) — Relatore: Bressani.

Parere sulle proposte di legge:

CALVETTI ed altri: Norme recanti snellimenti procedurali per la esecuzione di opere pubbliche (3461) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Galloni;

CALVETTI ed altri: Norme per la disciplina delle opere che si eseguono a totale carico dello Stato o con il concorso o contributo del medesimo (1703) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Galloni;

Senatori AVEZZANO COMES e SAMMARTINO: Composizione del consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (3414) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Nucci.

Parere sul disegno di legge:

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari

(*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2966-B) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Bressani.

Parere sulle proposte di legge:

ZANIBELLI ed altri: Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (1120);

BARDELLI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (2445);

— (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Galloni.

RELAZIONI PRESENTATE

I Commissione (Affari costituzionali):

Disegno di legge costituzionale — Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica*) (2216-B) — Relatore: Ballardini;

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo (*Approvato dal Senato*) (3446) — Relatore: Galloni.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 4
di giovedì 8 luglio 1971.*